SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 settembre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203

Ministero dello sviluppo economico



DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa facchinaggio e traslochi Puccini soc. coop. in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(11A11523)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Discoservice Società cooperativa siglabile Discoservice Soc. Coop., in liquidazione», in Novi Ligure e nomina del commissario liquidatore. *(11A11524)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Service-Società agricola cooperativa», in Vaglio Basilicata e nomina del commissario liquidatore. *(11A11525)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri 2000 società cooperativa», in Bella e nomina del commissario liquidatore. *(11A11526)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.L.C.A. Italiana lavorazione cuoio e affini società cooperativa a r.l.», in Casandrino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11527)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. Società Cooperativa Servizi Integrativi a r.l., in liquidazione», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore. *(11A11528)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ideal Service Società Cooperativa in liquidazione siglabile Ideal Service s.c. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11529)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Pool Service Società Cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore. *(11A11530)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Diagram ambiente e comunicazione - Società cooperativa a responsabilità limitata - Onlus», in Modugno e nomina del commissario liquidatore. *(11A11531)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «H24 Staff Società Cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A11532)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Borgo Vittoria Coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11533)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mercurio Società Cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. *(11A11534)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arenulacoop» Società cooperativa sociale a r.l. - s.c.r.l., in Nocera Inferiore e nomina del commissario liquidatore. *(11A11535)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Campolese - Cooperativa agricola a r.l.», in Campoli Appennino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11536)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba Coop. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A11537)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.M.S. Distribuzioni Mobili Sud Società Cooperativa», in Tito e nomina del commissario liquidatore. *(11A11538)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gelsomino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A11539)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arte e mestieri - Società cooperativa», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore. *(11A11540)*



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2011.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 4 maggio 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 22 febbraio 2011 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V pensioni;

Vista la nota in data 16 marzo 2011 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

Vista la nota in data 10 marzo 2011 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari dì giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, - Reparto Libere Professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art.2, comma 1, del decreto legislativo n.160 del 5 aprile 2006, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2011-2012;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2011-2012 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 è pari a 5000 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 23 giugno 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

11A11736

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dauti Artana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dauti Artana, nata il 26 febbraio1971 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integazioni;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente Sig.ra Dauti Artana è in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l' Università di Milano in data 25 novembre 2005;

Considerato che è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 4 dicembre 2004;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 19 novembre 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Dauti Artana è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 22 dicembre 2011 con scadenza del 17 febbraio 2012 per lavoro autonomo;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla Sig.ra Dauti Artana, nata il 26 febbraio 1971 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio azionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11963

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragu Elis Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dragu Elis Daniela nata a Craiova (Romania) il 12 novembre 1981, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Biologie-Stinte Agricole, specializarea biologie stinte agricole» conseguito presso l'«Universitatea din Craiova» nella sessione giugno 2009;

Preso atto che in Romania la professione di biologo è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'«Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di biologo iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Biologo» - sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dragu Elis Daniela nata a Craiova (Romania) il 12 novembre 1981, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11959

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferriera Santos Vera Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ferriera Santos Vera Lucia, nata a Bataipora (Brasile) il 9 aprile 1967, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Servico Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Servico Social», conseguito presso l'«Universidade Catolica Dom Bosco» 3 maggio 2005;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Servico Social 21 regiao Mato Grosso do Sul» come attestato in data 16.0.2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale sez. B e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia solo orale 1) legislazione sociale;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato rilasciato dalla Questura di Asti in data 5 dicembre 2011, con scadenza il 1° marzo 2011 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;



Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Ferriera Santos Vera Lucia, nata a Bataipora (Brasile) il 9 aprile 1967, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulla seguente materia 1) legislazione sociale.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materie indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali - sez B.

11A11960

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Perna Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Perna Federico, nato l'8 giugno 1974 a Scansano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Firenze in data 14 luglio 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 16 novembre 2010;

Ritenuto più in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno Stato membro;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Perna Federico, nato l'8 giugno 1974 a Scansano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».



Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11961

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Zibecchi Felix Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Zibecchi Felix Roberto nato a Goya (Argentina) il 22 ottobre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero electricista (orientacion industrial», conseguito presso l'«Universidad Nacional del Nordeste» 24 marzo 1986;

Vista la documentazione relativa a esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza di servizi;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa;

Visto l'art. 22 n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al Sig. Zibecchi Felix Roberto nato a Goya (Argentina) il 22 ottobre 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido, (solo orale) 2) tecnologia meccanica, 3) costruzioni di macchine, 4) ordinamento professionale e deontologia;

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.



b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

11A11962

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Tognini Renato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Tognini Renato, nato il 29 aprile 1975 a Sondrio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Pavia in data 9 luglio 2003;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio del 22 settembre 2005;

Preso atto che il richiedente ha presentato un attestato di partecipazione a un corso presso la scuola della difesa di l ° livello per l'idoneità alla difesa d'ufficio, ha dimostrato di aver frequentato un corso della Camera Tributaria di Milano sul «contenzioso tributario»;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante ha documentato di essere iscritto all'«fiustre colegio de Abogados» di Murcia dal 29 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formati vo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Tognini Renato, nato il 29 aprile 1975 a Sondrio, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido



per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11964

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paoletti Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Paoletti Francesco, nato il 13 marzo 1976 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze in data 20 aprile 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 25 settembre 2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 11 giugno 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 luglio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 27 maggio 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;



Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Paoletti Francesco, nato il 13 marzo 1976 a Firenze, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11965

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2011.

Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010 recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ritenuto di reiterare l'inserimento delle encefalomieliti equine, in tutte le forme, nell'elenco delle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'art. 1, del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in considerazione dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, come ad esempio, l'encefalomielite di tipo West Nile;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la definizione e l'aggiornamento delle norme profilattiche in vigore in materia di encefalomielite equina, tenuto conto del carattere infettivo e diffusivo, al fine di renderle più rispondenti alle condizioni zoosanitarie attuali, mediante la programmazione di azioni di profilassi e lotta uniformi su tutto il territorio nazionale e aderenti alle realtà operative del momento;



Ordina:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Nell'elenco di cui all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, resta inserita la seguente malattia infettiva e diffusiva:

«l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)».

Art. 2.

Ulteriori misure

1. Nei casi d'insorgenza della malattia di cui all'art. 1, le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano le misure, in quanto applicabili, contenute nel citato Regolamento di polizia veterinaria. Con successivi provvedimenti il Ministro della salute emana specifiche disposizioni per la profilassi di detta malattia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 143

11A11621

ORDINANZA 4 agosto 2011.

Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1990 del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Viste le note del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 18618-P, del 17 settembre 2008, e n. 21036, del 24 ottobre 2008, con le quali sono state impartite istruzioni per implementare, in tempi rapidi, il sistema informativo per la registrazione delle attività relative al Piano di sorveglianza per West Nile Disease;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, recante «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2008, n. 277;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA/13691, del 24 luglio 2009, con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per



la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia, ai sensi dell'art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009, recante: «Procedure operative d'intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano della di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) - art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 novembre 2007», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante: «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»;

Vista la circolare del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute prot. n. 14381-P, del 15 giugno 2011, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri della sorveglianza umana della West Nile Disease;

Visto il parere del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, reso in data 10 novembre 2010;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, reso in data 10 novembre 2010;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute 3 agosto 2011, in corso di registrazione, concernente «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010 recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Rilevato che si sono evidenziati casi di encefalomielite di tipo West Nile dalla fine del mese di agosto 2008, e che alcune positività riscontrate nel 2009 e nel corso del 2010, hanno coinvolto anche aree del territorio nazionale non considerate a rischio e non interessate dall'epidemia del 2008;

Ritenuto pertanto necessario confermare e integrare le misure straordinarie introdotte con la citata ordinanza ministeriale, tenuto conto che l'infezione ha interessato territori diversi da quelli sottoposti a monitoraggio nel triennio 2008-2010 e che i dati epidemiologici derivanti dalle attività di sorveglianza veterinaria straordinaria sono utili e indispensabili per le misure preventive che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Le misure della presente ordinanza si applicano nei casi di insorgenza di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) equide sospetto di West Nile Disease: un equide che, nel periodo di attività dei vettori, presenta atassia locomotoria o morte improvvisa, in particolare in una zona a rischio come definita all'allegato *A)* della presente ordinanza, oppure un equide che, nel periodo di attività dei vettori, presenta almeno uno dei seguenti sintomi: movimenti in circolo; incapacità a mantenere la stazione quadrupedale; paralisi/paresi agli arti; fascicolazioni muscolari; deficit propiocettivi. Tali sintomi possono essere accompagnati da: debolezza degli arti posteriori; cecità; ptosi del labbro inferiore, o paresi dei muscoli labiali o facciali; digrignamento dei denti. Deve essere considerato come sospetto di encefalomielite di tipo West Nile anche un risultato sierologico positivo in assenza di sintomatologia clinica;

b) conferma del sospetto diagnostico: avviene quando i campioni prelevati dall'equide sospetto di cui alla lettera *a)* risultano positivi a uno o più esami di laboratorio di conferma effettuati dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise;

c) positività recente e autoctona: una positività confermata per la quale dall'indagine epidemiologica e dal quadro degli esami di laboratorio si può presumere che l'infezione sia la conseguenza della circolazione del virus nel luogo in cui è stato tenuto l'animale negli ultimi due mesi.

Art. 2.

Ambito di applicazione e criteri

1. L'attuazione del Piano di sorveglianza per encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2007 è obbligatoria nei territori individuati secondo i criteri di cui all'allegato *A)* della presente ordinanza.

2. Il Piano di sorveglianza di cui al precedente comma è annuale e si applica ad integrazione delle attività già previste sull'intero territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

3. Sulla base dell'evoluzione epidemiologica l'allegato *A)* della presente ordinanza è modificato annualmente con decreto del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, sentito il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni



Abruzzo e Molise e acquisito il parere tecnico della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

Art. 3.

Flussi informativi

1. Sulla base dei dati anamnestici e dei risultati dell'indagine epidemiologica, la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise e il servizio veterinario delle Regioni coinvolte, identificano l'area interessata dalla circolazione virale.

2. Al fine di tutelare la salute umana, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, segnalano, contestualmente alla regione e ai dipartimenti di prevenzione, servizi d'igiene e di sanità pubblica delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le positività recenti e autoctone rilevate nell'area interessata dalla circolazione virale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

3. I dipartimenti di prevenzione, servizi d'igiene e di sanità pubblica delle aziende sanitarie locali competenti per territorio segnalano ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio le positività accertate nell'uomo. Tale informativa è comunicata anche alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute e al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise.

4. Nell'area interessata dalla circolazione virale non si applicano gli ulteriori provvedimenti di restrizione delle movimentazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

Art. 4.

Identificazione degli equidi

1. Gli equidi sottoposti alle misure previste dalla presente ordinanza devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009.

2. Gli equidi di cui alla presente ordinanza non possono essere movimentati prima del termine delle prove diagnostiche, ad eccezione di quelli identificati e rintracciati sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009.

Art. 5.

Sistema informativo

1. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministero della sanità 6 ottobre 1984, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzano il Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali (SIMAN) di cui alla nota DGSA prot. - 13691 del 24 luglio 2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio e autorizzati all'esecuzione delle prove di laboratorio, con cadenza quindicinale, nell'ambito delle attività previste all'allegato *A)* della presente ordinanza, effettuano la registrazione presso il SIMAN degli esiti degli esami di laboratorio.

3. I servizi veterinari regionali o locali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano utilizzano le apposite applicazioni informatiche del SIMAN per la registrazione delle attività di sorveglianza svolte sugli equidi, identificati e registrati secondo il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, e sui gruppi di polli sentinella.

Art. 6.

Vaccinazione facoltativa degli equidi

1. Su specifica richiesta delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della salute espleta le procedure per rendere disponibile un presidio immunizzante per consentire la vaccinazione facoltativa a carico dei proprietari/detentori degli equidi.

2. L'avvenuta vaccinazione di cui al comma 1 è registrata sull'apposita sezione del documento di identità (passaporto) dell'equide, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, e contestualmente, sulla Banca dati nazionale degli equidi.

Art. 7.

Entrata in vigore e durata

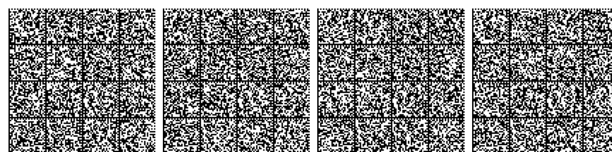
1. La presente ordinanza entra in vigore 7 giorni successivi alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha validità di 24 mesi dalla pubblicazione.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 145



Allegato A

WEST NILE DISEASE

Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease)

2011

1 INTRODUZIONE

Le procedure operative di intervento e i flussi informativi descritti nel presente documento per l'anno 2011 sono adottate nell'ambito del Piano di sorveglianza per la West Nile Disease (WND) e, come per gli anni precedenti, hanno il fine di individuare il più precocemente possibile la circolazione del virus West Nile (WNV) sia nelle aree dove già si è avuta nel passato la circolazione del virus sia nelle restanti parti del territorio nazionale.

Obiettivi

1. Individuare precocemente la circolazione del virus della West Nile sul territorio nazionale.
2. Verificare la circolazione virale nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio per poter individuare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi.
3. Verificare la persistenza e la possibile endemizzazione dell'infezione anche ai fini di sanità pubblica.

2 CRITERI GENERALI PER LA SORVEGLIANZA DELLA WND

La sorveglianza nei confronti della WND si basa sulle seguenti componenti:

1. sorveglianza su uccelli stanziali di specie "sinantropiche". In caso di mancato raggiungimento del 50% delle attività previste, è possibile, in alternativa, attuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all'aperto o tramite il posizionamento di gruppi di polli sentinella,
2. sorveglianza negli equidi,
3. sorveglianza entomologica,
4. sorveglianza dell'avifauna selvatica di specie migratorie.

Le modalità di attuazione delle 4 componenti differiscono a seconda della situazione epidemiologica riscontrata.

Sono individuate 3 aree geografiche distinte:

A. area con circolazione virale (ACV) (Figura 1). E' l'area che è stata interessata dalla circolazione del virus della West Nile nel corso degli ultimi anni. L'elenco dei territori inclusi nell'ACV è riportato nella Sezione I;

B. area di sorveglianza esterna alla ACV (AE), estesa per un raggio di 20 km intorno ai casi verificatisi nelle zone più esterne dell'ACV (Figura 1). L'elenco dei territori inclusi nell'area di sorveglianza è riportato nella Sezione II;

C. resto del territorio nazionale (aree a rischio - AR) (Figura 1):

ABRUZZO: Foce del fiume Vomano 42°39' N - 14°02' E
BASILICATA: Lago di San Giuliano 40°38' N - 16°30' E
CALABRIA: Foce del Fiume Neto 39°12' N - 17°08' E
CAMPANIA: Serre Persano 40°33' N - 15°08 E
MARCHE: Sentina 43°28' N - 13°38' E



PIEMONTE: Garzaia di Marengo 44°49' N - 8°40' E
SARDEGNA: Stagno di S'Ena Arrubia 39°49' N - 08°34' E
SICILIA: Oasi del Simeto 37°19' N - 14°55' E
TOSCANA: Padule di Fucecchio 43°49' N - 10°47' E

L'elenco dei Comuni inclusi nelle aree di studio è riportato nella Sezione III.
In Tabella 1 è riportata una sintesi delle attività previste per ciascuna area.

3 AREA CON CIRCOLAZIONE VIRALE (ACV)

3.1 Unità geografica di riferimento

Al fine di standardizzare opportunamente le attività di sorveglianza nell'ambito dell'area, si considera come unità geografica di riferimento il territorio avente una superficie complessiva di circa 1200-1600 km^2. In tal modo, per le aree incluse nell'ACV di ciascuna Provincia è possibile definire il numero di unità geografiche di riferimento che essa include (Tabella 2). Ne consegue che, ad esempio, se nel territorio incluso nell'ACV di una Provincia il numero di unità geografiche da esso rappresentato è pari a 0.5, il numero di unità campionarie previste dal presente documento nell'ambito delle diverse azioni di sorveglianza per ciascuna unità geografica di riferimento dovrà essere ridotto alla metà (esempio: numero di allevamenti rurali o all'aperto da campionare per unità di riferimento = 60, numero di allevamenti effettivamente da campionare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 30), mentre, al contrario se il numero di unità geografiche da esso rappresentato è pari a 1.5, il numero di unità campionarie previste per ciascuna unità geografica di riferimento dovrà essere aumentato della metà (esempio: numero di siti da sorvegliare tramite specie aviarie sentinella per ciascuna unità = 4, numero di siti effettivamente da sorvegliare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 6).

3.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

Si definiscono specie "sinantropiche" gli uccelli appartenenti alle seguenti specie:
- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*),
- Taccola (*Corvus monedula*),
- Gazza (*Pica pica*),
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*),
- Piccione o colombo (*Columba livia*),
- Storni (*Sturnus vulgaris*).

Tali specie animali sono sottoposte a sorveglianza attiva nell'ACV allo scopo di individuare precocemente la ripresa della circolazione virale.
Poiché i piani di cattura e/o depopolamento all'interno dell'ACV differiscono in base alla giurisdizione amministrativa interessata (Amministrazione Provinciale, aree protette) sarà cura delle Regioni competenti individuare gli Enti/Organizzazioni incaricati dello svolgimento di tale programma e coordinare le attività di prelievo dagli esemplari sottoposti ad eutanasia e l'invio dei campioni al Centro di Referenza Nazionale per le malattie esostiche presso l'Istituto Zooprifilattico Sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise, di seguito



"CESME". L'IZS competente invia idonei campioni di organo (cuore, cervello, rene e milza) al CESME per la diagnosi di WND.
Per ogni specie prelevata dovrà essere compilata una scheda W02 di accompagnamento.
Dovranno essere campionati almeno 100 esemplari per unità geografica di riferimento.
In aggiunta agli organi sopra menzionati è possibile inviare al CESME campioni di sangue/siero prelevati da uccelli di specie sinantropiche. Per ogni specie prelevata dovrà essere compilata una scheda W02 di accompagnamento.
Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche" non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, occorre effettuare le attività previste in allevamenti avicoli rurali e all'aperto (vedi capitolo 3.3.1) o, in alternativa, quelle conseguenti al posizionamento di gruppi di animali sentinella (vedi capitolo 3.3.2).

3.3 Sorveglianza nelle specie avicole

3.3.1 Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all'aperto

Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche" non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in alternativa, controllare sierologicamente un campione rappresentativo di allevamenti avicoli rurali o all'aperto, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna.
Nella scelta delle aziende da campionare verranno privilegiati gli allevamenti in possesso delle seguenti caratteristiche:
- prossimità ad aree umide o comunque dove si registra un'elevata concentrazione di avifauna selvatica, sia stanziale che di passo,
- allevamenti all'aperto,
- allevamenti di selvaggina, aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche.
Sulla base del numero delle aziende presenti nel territorio incluso nell'ACV di ciascuna provincia, il numero di allevamenti da campionare è riportato in Tabella 3.
All'interno di ciascuno allevamento verranno sottoposti a prelievo un numero di animali, possibilmente di età inferiore ai 6 mesi, come riportato in Tabella 4.
Le attività di campionamento iniziano a marzo e terminano entro la fine di novembre. I prelievi possono essere effettuati contestualmente a quelli del piano di monitoraggio dell'influenza aviaria.
Gli operatori, devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA[1] (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).
I campioni, inviati al CESME, dovranno essere accompagnati dalla scheda W01 già pre-compilata nella parte anagrafica (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).
Si considera positivo un animale che abbia dato esito positivo ad un esame sierologico e/o virologico specifico per il virus della West Nile.
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, al servizio veterinario della Regione competente ed all'IZS che ne aveva fatto richiesta.

[1] Non usare l'eparina come anticoagulante perché interferisce con la PCR.



3.3.2 Sorveglianza attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella

Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie “sinantropiche” non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in alternativa, utilizzare esemplari in gabbia di specie avicole (polli o galline a fine carriera). Per ciascuna unità geografica di riferimento devono essere selezionati 4 siti di sorveglianza, dove posizionare, per ciascuno di essi, almeno 30 esemplari suddivisi in due gruppi di 15 animali ciascuno; è preferibile, ove possibile, posizionare le sentinelle all’interno di aziende zootecniche operanti nell’area di studio e poste preferibilmente entro circa 800 m dalle aree di concentrazione dell’avifauna e/o di zone umide (raccolte d’acqua dolce o salmastra di qualunque tipo). Le sentinelle al primo prelievo devono risultare negative nei confronti del virus della WN.

A partire dal 15 marzo e fino al 30 ottobre, devono essere effettuati prelievi di sangue ogni 15 giorni, alternando i prelievi sui due sottogruppi.

Gli operatori devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C). I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata nella parte anagrafica (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).

In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ai servizi veterinari regionali della Regione ed all’IZS che ne aveva fatto richiesta.

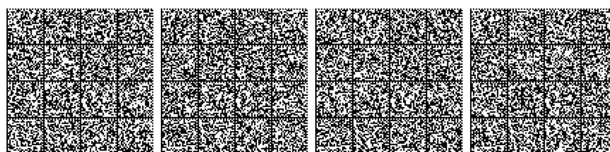
3.4 Sorveglianza negli equidi

Nella zona ACV non si effettua la sorveglianza attiva negli equidi, per la presenza di numerosi equidi già sierologicamente positivi. Sulla base degli esiti dei precedenti controlli, o individuando animali giovani (puledri) come oggetto di campionamento, le Regioni possono attivare specifici piani di controllo sierologico su animali sentinella in tutto o parte del territorio di loro competenza. Qualora tali piani vengano attivati dovranno rispettare le cadenze dei controlli previsti per il controllo negli equidi sentinella di cui al capitolo 4.4. I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata nella parte anagrafica (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento). In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, al servizio veterinario della Regione competente ed all’IZS che ne aveva fatto richiesta. Per le definizioni di sospetto e di conferma si rimanda al comma 2, art. 1 della presente ordinanza. Per quanto riguarda la sorveglianza clinica su casi sospetti di encefalite si rimanda a quanto riportato nel capitolo 6 del presente documento.

3.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica ha i seguenti obiettivi:

- identificare le specie di zanzare responsabili della trasmissione virale nel ciclo enzootico,
- identificare le specie di zanzare responsabili della trasmissione virale ai cavalli,
- valutare l’overwintering delle zanzare e del virus nelle specie di zanzare,



- valutare la precocità del rilievo del virus nelle zanzare.

La sorveglianza entomologica è effettuata in almeno 2 aziende per ciascuna unità geografica di riferimento.

Le aziende scelte devono avere le seguenti caratteristiche:

- aziende nelle quali nel corso dei precedenti anni sono stati riscontrati casi clinici o sieroconversioni negli animali sentinella o positività nei culicidi,
- aziende situate in prossimità di aree umide e con un'elevata concentrazione di avifauna selvatica.

Presso le aziende prescelte vengono installate:

- 1 trappola di tipo CO2-CDC,
- 1 trappola del tipo gravid trap,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Le catture vengono effettuate con cadenza mensile durante tutto l'anno. La gravid trap e la BG sentinel devono essere attive per due giorni e due notti consecutive e le catture vengono ritirate al termine delle due giornate. La CO2-CDC deve essere attiva per due notti (dal crepuscolo alla mattina successiva) di seguito e le catture vengono ritirate al termine di ogni notte di cattura.

Contestualmente alle catture eseguite con le trappole, vanno effettuate in ogni azienda catture di zanzare adulte tramite aspirazione nei ricoveri degli animali.

I campioni inviati dovranno essere inviati al CESME ed accompagnati dalla scheda W05 pre-compilata nella parte anagrafica qualora si tratti di aziende zootecniche (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).

Qualora in ambito regionale sia approvato un programma di sorveglianza entomologica che prevede attività di sorveglianza coerenti con il presente Piano, i dati devono essere inseriti nel sistema informativo nazionale secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute, sentito il CESME.

3.6 Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie

Durante il periodo delle migrazioni, uccelli migratori viremici possono essere responsabili dell'introduzione del virus nelle aree di sosta o in quelle di nidificazione. Le aree dove si vengono a concentrare maggiormente questi animali sono le zone umide situate lungo le rotte migratorie.

Per poter mettere in evidenza l'arrivo di uccelli viremici e l'eventuale instaurarsi del ciclo silvestre, è utile predisporre un sistema di controllo per individuare precocemente l'introduzione del virus.

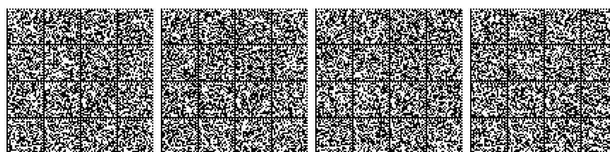
Le Regioni, pertanto, che intendano attivare la sorveglianza sull'avifauna selvatica devono seguire le indicazioni di seguito riportate.

Il programma di monitoraggio sull'avifauna selvatica prevede tre campionamenti annuali da effettuare:

- il primo durante il passo primaverile (marzo-aprile),
- il secondo alla fine di agosto,
- il terzo fra la metà e la fine di settembre.

Le catture di uccelli selvatici devono essere effettuate da personale addestrato allo scopo (inanellatori) provvisto di patentino di inanellamento di categoria A ed un veterinario debitamente addestrato ad effettuare prelievi di sangue negli uccelli selvatici, in collaborazione con gli agenti di Polizia Provinciale, gli Agenti del C.F.S., l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ce.R.M.A.S. e le autorità locali.

Le specie da sottoporre a monitoraggio devono includere sia passeriformi sia non passeriformi.



Il campione di sangue può essere prelevato da punti di *repere* differenti: negli animali di piccole dimensioni (da piccoli passeriformi fino a piccoli limicoli) il prelievo è consigliabile dalla vena giugulare; per animali di maggiori dimensioni il prelievo può essere fatto dalla vena brachiale dell'ala o dalla vena metatarsale della zampa. La quantità di siero prelevabile è legata, ovviamente, al peso dell'animale.
I campioni prelevati dovranno essere conservati alla temperatura di +4° C ed inviati al CESME per gli esami di laboratorio. Si raccomanda di inviare i campioni in condizioni di conservazione ed immediatamente, proprio per la esiguità del campione; per ogni specie di uccello prelevata va compilata una scheda W06 di accompagnamento. I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W06 debitamente compilata.

4 AREA DI SORVEGLIANZA ESTERNA

4.1 Unità geografica di riferimento

Al fine di standardizzare opportunamente le attività di sorveglianza nell'ambito dell'area, si considera come unità geografica di riferimento il territorio di uno o più Comuni e avente una superficie complessiva di circa 1200-1600 km^2. In tal modo, per le aree incluse nell'area di sorveglianza esterna di ciascuna Provincia è possibile definire il numero di unità geografiche di riferimento che essa include (Tabella 5). Per il calcolo del numero di unità campionarie per il territorio incluso nell'area di sorveglianza di ciascuna Provincia, ci si comporta come nel caso dell'ACV (vedi capitolo 3.1 del presente documento).

4.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

La sorveglianza sulle specie di uccelli sinantropici avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.2.

4.3 Sorveglianza nelle specie avicole

Il campionamento degli allevamenti avicoli rurali o all'aperto o, in alternativa, la sorveglianza tramite il posizionamento di gruppi di animali sentinella di specie aviarie è effettuata con le stesse modalità descritte per l'ACV (vedi capitolo 3.3 del presente documento).

4.4 Sorveglianza negli equidi

La sorveglianza negli equidi viene effettuata con le seguenti modalità:
1. entro il 31 marzo di ciascun anno i Servizi Veterinari dell'Aziende USL competenti selezionano 28 cavalli per ciascuna unità geografica di riferimento su cui effettuare il controllo sierologico (animali sentinella).
2. I capi sentinella dovranno essere scelti nelle aziende in modo tale da essere il più possibile rappresentativi dell'intero territorio sotto sorveglianza.
Poiché l'obiettivo principale è di individuare l'inizio o la ripresa della circolazione virale negli equidi per determinare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il rischio per l'uomo, è opportuno utilizzare



cavalli stanziali (per i quali non si prevede movimentazione durante il periodo dei controlli) oppure cavalli per i quali sia possibile escludere qualunque contatto precedente con il virus (puledri di età <= 6 mesi).
Le attività di campionamento iniziano ad aprile e terminano a settembre; nel corso di tale periodo i cavalli vengono prelevati 3 volte, la prima all'inizio del periodo (aprile-maggio), la seconda volta nell'ultima settimana di agosto, ed una terza nell'ultima settimana di settembre. I prelievi possono essere effettuati contestualmente a quelli del piano di sorveglianza nazionale dell'anemia infettiva equina (OM 8 Agosto 2010) o altri piani di sorveglianza, concentrando l'attività nei mesi a rischio per la ricerca di IgM previa verifica che:
- gli equidi siano stanziali e che non si siano movimentati negli ultimi 6 mesi;
- gli equidi non siano stati vaccinati per la West Nile disease.
I prelievi devono essere effettuati sempre sugli stessi cavalli. I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata nella parte anagrafica scegliendo "Motivo del prelievo [2]:cavalli sentinella" (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, al servizio veterinario della Regione competente ed al richiedente. In caso di positività verranno eseguite le attività riportate nel Punto 8.2 del documento. Per le definizioni di sospetto e di conferma si rimanda al comma 2, art. 1 della presente ordinanza.
Per quanto riguarda la sorveglianza clinica su casi sospetti di encefalite si rimanda a quanto riportato nel capitolo 6 del presente documento.

4.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica nelle aree di sorveglianza esterna ha l'obiettivo principale di valutare l'overwintering delle zanzare e la precocità del rilievo del virus nelle specie di zanzare, qualora si verificasse la circolazione del virus in tali zone.
Contestualmente alle catture eseguite con le trappole, devono essere effettuate in ogni azienda catture di zanzare adulte tramite aspirazione nei ricoveri degli animali.
La sorveglianza entomologica è effettuata in 2 aziende per ciascuna unità geografica di riferimento, in cui sia attiva la sorveglianza sierologica sugli equini.
Presso le aziende prescelte verranno installate:
- 1 trappola di tipo CO2-CDC,
- 1 trappola del tipo gravid trap,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.
Le catture vengono effettuate seguendo le stesse modalità descritte per l'ACV (vedi capitolo 3.5 del presente documento).

5 AREE A RISCHIO

5.1 Unità geografica di riferimento

Nel caso delle aree di studio presenti sul territorio nazionale ed elencate nella Sezione III, al fine di semplificare l'esecuzione delle attività di sorveglianza, si considera come unità geografica di riferimento il territorio di ciascuna area di studio.



5.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

La sorveglianza sulle specie di uccelli sinantropici avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.2.

5.3 Sorveglianza nelle specie avicole

Il campionamento negli allevamenti avicoli rurali o all'aperto o, in alternativa, la sorveglianza tramite il posizionamento di gruppi di animali sentinella di specie aviarie è effettuata con le stesse modalità descritte per l'ACV e per le aree di sorveglianza esterna (vedi capitolo 3.3 del presente documento).

5.4 Sorveglianza negli equidi

La sorveglianza attiva degli Equidi nelle aree di studio viene effettuata con le stesse modalità descritte per le aree di sorveglianza esterna (vedi capitolo 4.4 del presente documento).

5.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica nelle aree a rischio ha come obiettivo quello di definire la composizione della fauna culicidica in tali aree.

Per ciascuna area di studio deve essere selezionata 1 azienda sentinella, che può essere sia un'azienda equina sia un allevamento avicolo all'aperto; l'azienda deve essere situata in prossimità di zone umide e/o con un'elevata concentrazione di avifauna selvatica.

Presso l'azienda prescelta verranno installate:

- 1 trappola di tipo CO2-CDC,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Le catture vengono effettuate con le stesse modalità descritte per la zona ACV, una volta al mese a partire dalla fine di marzo fino alla fine di ottobre. I campioni devono essere inviati al CESME accompagnati dalla scheda W05.

Per tutte le attività di cattura entomologica descritte per le 3 diverse Aree, visionare la Sezione IV esplicativo: "Modalità di cattura/gestione del campione entomologico".

5.6 Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie

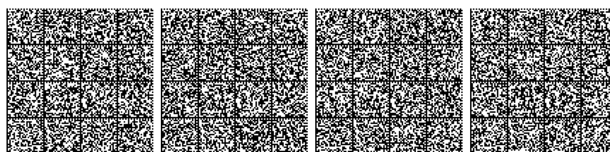
La sorveglianza sulle specie di uccelli migratori avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.6.

6 SORVEGLIANZA CLINICA NEGLI EQUIDI

La sorveglianza clinica negli Equidi si attua su tutto il territorio nazionale. Tutti i casi di sintomatologia nervosa negli Equidi devono essere notificati e sottoposti ad indagini approfondite per escludere o confermare la WND, indipendentemente dall'area geografica dove questi si manifestano.

Sintomi tipici della malattia nei cavalli sono i seguenti:

- movimenti in circolo,
- debolezza arti posteriori,
- incapacità a mantenere la stazione quadrupedale,
- paralisi/paresi agli arti,
- fascicolazioni muscolari,
- deficit propriocettivi,



- cecità,
- ptosi labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali,
- digrignamento dei denti.

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in Equidi, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ed al servizio veterinario della Regione. Il servizio veterinario dell'Azienda USL provvede altresì ad informare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e il CESME, e ad eseguire prelievi di sangue sugli equidi che manifestano sintomatologia clinica riferibile a WND. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – scegliendo come "Motivo del prelievo" [1]:presenza di cavalli con sintomi clinici – per il successivo inoltro al CESME.

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettua l'esame anatomo-patologico ed il prelievo del cervello e del midollo spinale, del cuore e della milza che devono essere inviati immediatamente al CESME, in quantità idonea, perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda W03 – Motivo del prelievo [5]: controllo su cavalli deceduti/abbattuti – debitamente compilata.

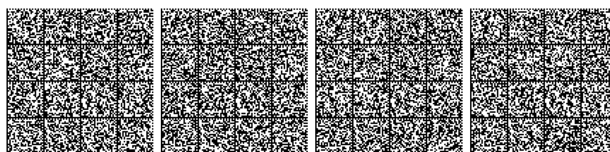
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario,ed al servizio veterinario della Regione competente ed al richiedente.

In caso di positività confermata dagli esami di laboratorio eseguiti dal CESME, il servizio veterinario dell'Azienda USL provvederà ad eseguire prelievi di sangue su tutti gli equidi presenti in azienda. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – scegliendo come "Motivo del prelievo" [4]: controllo su cavalli presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato – per il successivo inoltro al CESME.

Per ciascun animale devono essere prelevati due campioni di sangue da porre in due provette: una senza anticoagulante ed una con EDTA (almeno 8 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

7 SORVEGLIANZA SULLA MORTALITÀ NEGLI UCCELLI SELVATICI

La sorveglianza passiva sull'avifauna selvatica si effettua su tutto il territorio nazionale. In seguito alla segnalazione di mortalità anomala o di aumento dell'incidenza della mortalità nell'avifauna selvatica, gli animali rinvenuti morti devono essere raccolti e inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che, una volta effettuato l'esame anatomo-patologico, invia i campioni di organo (cuore, cervello, rene e milza) al CESME per la ricerca del virus. I campioni devono essere inviati secondo le raccomandazioni indicate nella Circolare n. 3 del 8 maggio 2003 e accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata. Per ogni specie di uccello prelevata va compilata una distinta scheda W02 di accompagnamento.



8 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ

8.1 Positività in allevamenti avicoli rurali e all'aperto o in gruppi di animali sentinella delle specie aviarie

In caso di positività confermate in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all'aperto, oppure in animali sentinella delle specie aviarie, il servizio veterinario dell'Azienda USL, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, provvede ad abbattere gli animali positivi ed ad inviarli, accompagnati dalla scheda W01, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che provvede ad eseguire gli esami anatomo-patologici su tutti i soggetti pervenuti e ad inviare subito al CESME i campioni di rene, cuore, milza e cervello di tutti gli animali, contestualmente a copia della scheda W01 (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).

Qualora la positività sia confermata anche dagli esami virologici o di ricerca del genoma virale (PCR) negli organi, e nel caso ci si trovi in aree diverse dalle aree con circolazione virale (ACV), il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a:

- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda,
- sottoporre a prelievo di sangue e siero un numero rappresentativo di animali presenti nell'azienda avicola,
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento avicolo o gruppo di animali sentinella con esiti positivi. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [3]: controllo a campione su cavalli stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio – per il successivo inoltro al CESME.

8.2 Sieroconversione in cavalli sentinella, positività diagnostica o conferma di sospetto clinico

In caso di sieroconversione in cavalli sentinella, di positività diagnostica confermata o qualora un sospetto clinico sia confermato dagli esami di laboratorio, il servizio veterinario dell'Azienda USL, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, provvede a:

- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti in azienda,
- effettuare un prelievo di sangue e siero in tutti gli equidi presenti in azienda ed inviarlo al CESME, I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [4]: controllo su cavalli presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato - per il successivo inoltro al CESME.
- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda.

Inoltre, nel caso ci si trovi in aree diverse dalle aree con circolazione virale (ACV), il servizio veterinario dell'Azienda USL competente procede a:

- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento di equidi con esiti positivi. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [3]: controllo a campione su cavalli stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio – per il successivo inoltro al CESME.



8.3 Altre evidenze di circolazione del virus West Nile

Ogni qual volta venga sospettata la circolazione del virus in un territorio precedentemente non interessato dall'infezione, sulla base degli esiti degli esami virologici o di ricerca del genoma virale in culicidi e/o nell'avifauna, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a:

- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nel raggio di 4 km dal sito in cui la positività è stata rilevata,
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dal sito in cui la positività è stata rilevata. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [3]: controllo a campione su cavalli stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio – per il successivo inoltro al CESME.

8.4 Controllo su altri animali

Nel caso di rilievo di circolazione virale nelle aree sottoposte a sorveglianza, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, in collaborazione con il CESME ed i servizi veterinari delle Regioni e delle ASL interessate, potrà caso per caso, proporre l'esecuzione di controlli aggiuntivi anche su specie animali diverse da quelle contemplate nei precedenti capitoli.

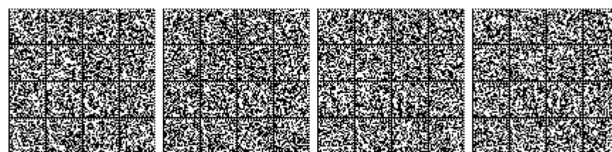
9 REGISTRAZIONE DEI DATI E FLUSSI INFORMATIVI

Tutti i campioni prelevati per la diagnosi di WND vengono analizzati dal CESME. L'esame di prima istanza (ELISA) per i campioni prelevati nella zona ACV e nella zona di sorveglianza esterna possono essere eseguiti da parte degli IIZZSS previsti nella nota DGSA prot. N. 19116 del 26 settembre 2008. In tal caso gli IIZZSS che eseguono tali analisi provvedono ad aggiornare con gli esiti di laboratorio il Sistema Informativo Nazionale per la notifica dei focolai di malattie animali (SIMAN); l'aggiornamento verrà eseguito con cadenza settimanale. Si ricorda che per accedere al SIMAN è necessario registrarsi. Qualora si sia sprovvisti dell'accesso, il servizio veterinario regionale può inviare richiesta al seguente indirizzo di mail: emergenze.support@izs.it. La modulistica è inoltre disponibile dal sito dedicato alla West Nile all'indirizzo http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/emergenze.htm

9.1 Allevamenti avicoli / gruppi di animali sentinella delle specie aviarie

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli rurali o all'aperto, questi debbono essere preventivamente registrati presso la BDN, anche per il tramite del Sistema Informativo Veterinario (http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/caricamento_dati.htm).

Per quanto concerne i gruppi di animali sentinella delle specie aviarie, nel caso in cui le sentinelle siano posizionate all'interno di aziende zootecniche, il gruppo verrà identificato dallo stesso codice aziendale attribuito all'azienda zootecnica ospitante e registrato in BDN. In caso contrario il gruppo di sentinelle dovrà comunque essere registrato in BDN come struttura sentinella assegnandogli un codice aziendale.



A ciascun sottogruppo è attribuito un numero progressivo di identificazione, da mantenere fisso per tutta la durata dei controlli. Ogni singolo animale dovrà essere contraddistinto da un numero univoco (per esempio utilizzando un anello da posizionare alla zampa), che sarà utilizzato per tutta la durata del campionamento.
I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata per tutti i dati anagrafici, che potrà essere stampata dalla BDN anche per il tramite del sistema informativo nazionale.

9.2 Sorveglianza su uccelli "sinantropici"
I campioni prelevati da uccelli appartenenti a specie "sinantropiche" ai sensi dei capitoli 3.2, 4.2 e 5.2 del presente documento devono essere accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata.

9.3 Sorveglianza tramite cavalli sentinella

Le informazioni relative agli allevamenti ed ai cavalli selezionati debbono essere preventivamente registrati in BDN utilizzando come codice identificativo il microchip o il passaporto.
I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata per tutti i dati anagrafici, che potrà essere stampata dalla BDN anche per il tramite del sistema informativo nazionale.

9.4 Equini – sorveglianza sindromica (sindromi neurologiche e cavalli deceduti o soppressi)

Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva, secondo le modalità descritte nel capitolo 6 del presente documento, i campioni di siero, sangue e organi nelle aziende equine dove si sono verificati casi riferibili a WND. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

9.5 Insetti
Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva, secondo le modalità descritte nei capitoli 3.5, 4.5 e 5.5, i campioni di insetti nelle aziende prescelte. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W05 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

Altre attività
Le Regioni interessate concordano con il CESME e con la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario le modalità operative per l'attuazione delle seguenti attività di studio:
- definizione del ruolo degli uccelli migratori: sorveglianza sugli uccelli migratori per l'individuazione delle specie responsabili dell'introduzione e dell'amplificazione del virus della West Nile,
- studio entomologico: individuare le specie di zanzare responsabili della trasmissione del WNV, sia nel ciclo epizootico che enzootico della malattia, e la loro capacità di overwintering (del vettore e del virus) nelle aree con circolazione virale,
- studio su altre specie vertebrate: valutazione del sistema di sorveglianza basato su animali sentinella come indicatore della presenza dell'infezione.



Tabella 1. Sintesi delle attività previste per ciascuna area.

		Area con circolazione virale (ACV)	**Area di sorveglianza esterna (AE)**	**Aree a rischio nel resto dell'Italia (AR)**
		Area che è stata interessata dalla circolazione del virus della West Nile nel corso degli anni precedenti	Area di 20 km esterna alla ACV	Aree definite nel resto d'Italia, considerate a rischio
Obiettivi / attività	**Obiettivo 1: Individuazione precoce della circolazione del virus[2]**			
	Sorveglianza su uccelli sinantropici (Cornacchia, Taccola, Gazza, Ghiandaia, Piccione, Storni)	Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni 1200-1600 km^2. [cap. 3.2 del Piano]	Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni 1200-1600 km^2. [cap. 4.2 del Piano]	Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni area a rischio. [cap. 5.2 del Piano]
	OPPURE, per quelle aree nelle quali la sorveglianza su uccelli sinantropici abbia raggiunto meno del 50% del previsto			
	Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all'aperto	Prelievo di campioni statisticamente rappresentativi (max 60 aziende x 28 capi x Provincia) nel periodo marzo –novembre. [cap. 3.3.1 e 4.3 del Piano]		Come per area ACV. [cap. 5.3 del Piano]
	OPPURE, per quelle aree nelle quali la sorveglianza su uccelli sinantropici abbia raggiunto meno del 50% del previsto			
	Sorveglianza attraverso il posizionamento di polli sentinella	Ogni 1200-1600 km^2, 4 siti di sorveglianza, con 30 esemplari ciascuno da esaminare mensilmente da marzo a ottobre. [cap. 3.3.2 del Piano]	Come per area ACV. [cap. 4.3 del Piano]	Come per area ACV. 4 siti x 30 esemplari da esaminare mensilmente da marzo a ottobre. [cap. 5.3 del Piano]
	Obiettivo 2: Verificare la circolazione virale negli equidi per individuare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il rischio per l'uomo			
	Sorveglianza su cavalli sentinella	Non prevista per la presenza di numerosi cavalli già sierologicamente positivi Eventuali piani regionali [cap. 3.4 del Piano]	Ogni 1200-1600 km^2, 28 cavalli da esaminare 3 volte (maggio – agosto – settembre) [cap. 4.4 del Piano]	Ogni area, 28 cavalli da esaminare 3 volte (maggio – agosto – settembre) [cap. 5.4 del Piano]
	Obiettivo 3: Verificare la persistenza e possibile endemizzazione dell'infezione			
	Sorveglianza su uccelli sinantropici stanziali	L'attività di Sorveglianza su uccelli sinantropici prevista per l'obiettivo 1 è funzionale al raggiungimento anche di questo obiettivo, qualora i campionamenti sono effettuati anche nel periodo precedente la stagione dei vettori.		
	Obiettivo 4. Attività di studio			
	4.1. Definire il ruolo svolto dagli uccelli selvatici migratori			
	Sorveglianza su uccelli migratori	3 campionamenti annuali: 1. durante il passo primaverile (marzo-aprile), 2. alla fine di agosto, 3. fra la metà e la fine di settembre [cap.3.6 del Piano]	Non prevista per la scarsità di habitat adatti per le specie potenzialmente responsabili dell'introduzione	3 campionamenti annuali: 1. durante il passo primaverile (marzo-aprile), 2. alla fine di agosto, 3. fra la metà e la fine di settembre [cap.5.6 del Piano
	4.2. Studio entomologico			
	Definizione della composizione della fauna culicidica, del ruolo delle specie di vettrici e overwintering	Ogni 1200-1600 km^2, 2 siti di cattura (mensile) [cap. 3.5 del Piano]	Ogni 1200-1600 km^2, 2 siti di cattura (mensile) [cap. 4.5 del Piano]	Catture mensili da marzo a ottobre in 1 azienda sentinella [cap. 5.5 del Piano]

2 Per l'uso della sorveglianza entomologica come strumento per il rilievo precoce della circolazione virale si veda l'obiettivo 4 e gli obiettivi specifici elencati nei capitoli dedicati alle attività entomologiche.



Tabella 2. Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'ACV.

Area con circolazione virale nel 2010 (ACV)			
Regione	**Provincia**	**Km2**	**Numero di unità di riferimento**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	797,78	0,5
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	2196,87	1,5
EMILIA ROMAGNA	MODENA	1221,03	1
EMILIA ROMAGNA	PARMA	656,99	0,5
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	1103,11	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	247,79	0,25
LAZIO	LATINA	111,86	---
LOMBARDIA	MANTOVA	1492,98	1
MOLISE	CAMPOBASSO	643,90	0,5
PUGLIA	FOGGIA	41,49	---
SICILIA	TRAPANI	849,63	0,5
TOSCANA	AREZZO	454,20	0,5
VENETO	PADOVA	1676,27	1
VENETO	ROVIGO	1820,47	1,5
VENETO	TREVISO	26,90	---
VENETO	VENEZIA	2275,54	1,5
VENETO	VERONA	1237,01	1
VENETO	VICENZA	59,38	---



Tabella 3. Numero di allevamenti da sottoporre a prelievo per la ricerca del WNV

N. totale di allevamenti sul territorio	N. di allevamenti da campionare
≤ 34	tutti
35 – 50	35
51 – 80	42
81 – 250	53
≥ 250	60

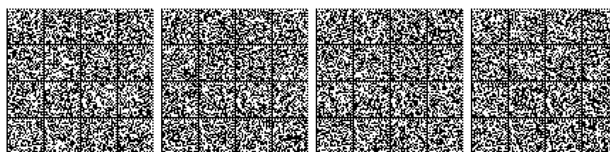


Tabella 4. Numero di capi da sottoporre a prelievo per la ricerca di WNV.

Popolazione[3]	**N. di capi da prelevare**
≤ 10	**tutti**
11	**10**
12	**11**
13 – 14	**12**
15 – 16	**13**
17 – 18	**14**
19 – 20	**15**
21 – 23	**16**
24 – 26	**17**
27 – 30	**18**
31 – 35	**19**
36 – 41	**20**
42 – 48	**21**
49 – 58	**22**
59 – 72	**23**
73 – 93	**24**
94 – 128	**25**
129 – 199	**26**
200 – 418	**27**
≥ 419	**28**

Tabella 5. Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'area di sorveglianza esterna alla ACV .

[3] Per quanto riguarda la sorveglianza in allevamenti avicoli rurali o all'aperto, si intende il numero di capi presenti in azienda, mentre per quanto riguarda i controlli su equidi nei 4 km attorno ad allevamenti avicoli rurali e all'aperto o a gruppi di polli sentinella risultati positivi si intende la popolazione di equidi presenti nei 4 km.



Area di sorveglianza esterna (AE)			
Regione	**Provincia**	**Km2**	**Numero di unità di riferimento**
ABRUZZO	CHIETI	340,58	0,25
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1728,68	1
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	437,99	0,5
EMILIA ROMAGNA	MODENA	786,76	0,5
EMILIA ROMAGNA	PARMA	1567,05	1
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	484,97	0,5
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	1092,22	1
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	763,54	0,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	423,88	0,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	650,55	0,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	1215,18	1
LAZIO	FROSINONE	352,50	0,25
LAZIO	LATINA	1398,28	1
LAZIO	ROMA	86,13	---
LOMBARDIA	BRESCIA	438,92	0,5
LOMBARDIA	CREMONA	718,88	0,5
LOMBARDIA	MANTOVA	848,95	0,5
MOLISE	CAMPOBASSO	1276,75	1
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	522,60	0,5
PUGLIA	FOGGIA	4708,34	2
SICILIA	AGRIGENTO	213,26	0,25
SICILIA	PALERMO	1148,76	1
SICILIA	TRAPANI	1530,91	1
TOSCANA	AREZZO	1069,70	1
TOSCANA	SIENA	804,93	0,5
UMBRIA	PERUGIA	1960,80	1,5
VENETO	PADOVA	467,25	0,5
VENETO	TREVISO	868,05	0,5
VENETO	VENEZIA	193,55	---
VENETO	VERONA	1262,18	1
VENETO	VICENZA	672,72	0,5



Figura 1. Area con circolazione virale (ACV) ,area di sorveglianza esterna (AE), aree a rischio (AR).

Area ACV

Area di sorveglianza

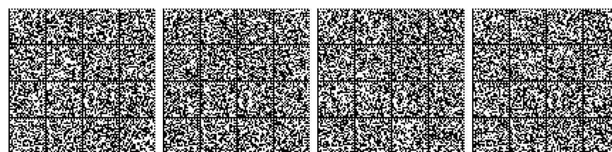
Zone a rischio

SEZIONE I – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELL'AREA CON CIRCOLAZIONE VIRALE (ACV).

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ARGELATO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CALDERARA DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CREVALCORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GALLIERA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIEVE DI CENTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SALA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SANT'AGATA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ZOLA PREDOSA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BERRA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BONDENO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CENTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CODIGORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COPPARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FORMIGNANA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASI TORELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASSA FISCAGLIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIRABELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	OSTELLATO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	POGGIO RENATICO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	RO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	SANT'AGOSTINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TRESIGALLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VIGARANO MAINARDA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VOGHIERA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BASTIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BOMPORTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOGALLIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOSANTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CARPI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELNUOVO RANGONE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAVEZZO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FINALE EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FORMIGINE



EMILIA ROMAGNA	MODENA	MEDOLLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NONANTOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NOVI DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	RAVARINO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN POSSIDONIO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN PROSPERO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SOLIERA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTANELLATO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTEVIVO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MONTECHIARUGOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NOCETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SAN SECONDO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORAGNA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORBOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TORRILE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRECASALI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BIBBIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BORETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BRESCELLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPEGINE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASALGRANDE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAVRIAGO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	FABBRICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GATTATICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUALTIERI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	LUZZARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	NOVELLARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	POVIGLIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RIO SALICETO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ROLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RUBIERA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SANT'ILARIO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BAGNARIA ARSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CARLINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LATISANA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRECENICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO



FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TORVISCOSA
LAZIO	LATINA	PONTINIA
LOMBARDIA	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
LOMBARDIA	MANTOVA	BIGARELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CARBONARA DI PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL D'ARIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELBELFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CURTATONE
LOMBARDIA	MANTOVA	DOSOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	FELONICA
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LOMBARDIA	MANTOVA	GONZAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	MAGNACAVALLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARCARIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOTTEGGIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	OSTIGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	PEGOGNAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PIEVE DI CORIANO
LOMBARDIA	MANTOVA	POGGIO RUSCO
LOMBARDIA	MANTOVA	POMPONESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	QUINGENTOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	QUISTELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	REDONDESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	REVERE
LOMBARDIA	MANTOVA	RODIGO
LOMBARDIA	MANTOVA	RONCOFERRARO
LOMBARDIA	MANTOVA	ROVERBELLA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
LOMBARDIA	MANTOVA	SCHIVENOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	SERMIDE
LOMBARDIA	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SUSTINENTE
LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLA POMA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLIMPENTA
LOMBARDIA	MANTOVA	VIRGILIO
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOMARINO
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI
MOLISE	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE
MOLISE	CAMPOBASSO	ROTELLO
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI



MOLISE	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS
MOLISE	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO
MOLISE	CAMPOBASSO	TERMOLI
MOLISE	CAMPOBASSO	URURI
PUGLIA	FOGGIA	ZAPPONETA
SICILIA	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO
SICILIA	TRAPANI	CALATAFIMI-SEGESTA
SICILIA	TRAPANI	ERICE
SICILIA	TRAPANI	PACECO
SICILIA	TRAPANI	SALEMI
SICILIA	TRAPANI	TRAPANI
SICILIA	TRAPANI	VALDERICE
SICILIA	TRAPANI	VITA
TOSCANA	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO
TOSCANA	AREZZO	CORTONA
VENETO	PADOVA	ABANO TERME
VENETO	PADOVA	AGNA
VENETO	PADOVA	ALBIGNASEGO
VENETO	PADOVA	ANGUILLARA VENETA
VENETO	PADOVA	ARQUA' PETRARCA
VENETO	PADOVA	ARRE
VENETO	PADOVA	ARZERGRANDE
VENETO	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA
VENETO	PADOVA	BAONE
VENETO	PADOVA	BARBONA
VENETO	PADOVA	BATTAGLIA TERME
VENETO	PADOVA	BOARA PISANI
VENETO	PADOVA	BOVOLENTA
VENETO	PADOVA	BRUGINE
VENETO	PADOVA	CADONEGHE
VENETO	PADOVA	CAMPODARSEGO
VENETO	PADOVA	CANDIANA
VENETO	PADOVA	CARCERI
VENETO	PADOVA	CARTURA
VENETO	PADOVA	CASALE DI SCODOSIA
VENETO	PADOVA	CASALSERUGO
VENETO	PADOVA	CASTELBALDO
VENETO	PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE
VENETO	PADOVA	CINTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	CODEVIGO
VENETO	PADOVA	CONSELVE
VENETO	PADOVA	CORREZZOLA
VENETO	PADOVA	DUE CARRARE
VENETO	PADOVA	ESTE
VENETO	PADOVA	GALZIGNANO TERME
VENETO	PADOVA	GRANZE
VENETO	PADOVA	LEGNARO
VENETO	PADOVA	LIMENA
VENETO	PADOVA	LOZZO ATESTINO
VENETO	PADOVA	MASERA' DI PADOVA
VENETO	PADOVA	MASI
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE
VENETO	PADOVA	MERLARA



VENETO	PADOVA	MESTRINO
VENETO	PADOVA	MONSELICE
VENETO	PADOVA	MONTAGNANA
VENETO	PADOVA	MONTEGROTTO TERME
VENETO	PADOVA	NOVENTA PADOVANA
VENETO	PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	PADOVA
VENETO	PADOVA	PERNUMIA
VENETO	PADOVA	PIACENZA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	POLVERARA
VENETO	PADOVA	PONSO
VENETO	PADOVA	PONTE SAN NICOLO'
VENETO	PADOVA	PONTELONGO
VENETO	PADOVA	POZZONOVO
VENETO	PADOVA	ROVOLON
VENETO	PADOVA	RUBANO
VENETO	PADOVA	SACCOLONGO
VENETO	PADOVA	SALETTO
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO
VENETO	PADOVA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	SANT'ELENA
VENETO	PADOVA	SANT'URBANO
VENETO	PADOVA	SAONARA
VENETO	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO
VENETO	PADOVA	SOLESINO
VENETO	PADOVA	STANGHELLA
VENETO	PADOVA	TEOLO
VENETO	PADOVA	TERRASSA PADOVANA
VENETO	PADOVA	TORREGLIA
VENETO	PADOVA	TRIBANO
VENETO	PADOVA	URBANA
VENETO	PADOVA	VEGGIANO
VENETO	PADOVA	VESCOVANA
VENETO	PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE
VENETO	PADOVA	VIGODARZERE
VENETO	PADOVA	VIGONZA
VENETO	PADOVA	VILLA ESTENSE
VENETO	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA
VENETO	PADOVA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	VO
VENETO	ROVIGO	ADRIA
VENETO	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE
VENETO	ROVIGO	ARQUA' POLESINE
VENETO	ROVIGO	BADIA POLESINE
VENETO	ROVIGO	BAGNOLO DI PO
VENETO	ROVIGO	BERGANTINO
VENETO	ROVIGO	BOSARO
VENETO	ROVIGO	CALTO
VENETO	ROVIGO	CANARO
VENETO	ROVIGO	CANDA
VENETO	ROVIGO	CASTELGUGLIELMO
VENETO	ROVIGO	CASTELMASSA



VENETO	ROVIGO	CASTELNOVO BARIANO
VENETO	ROVIGO	CENESELLI
VENETO	ROVIGO	CEREGNANO
VENETO	ROVIGO	CORBOLA
VENETO	ROVIGO	COSTA DI ROVIGO
VENETO	ROVIGO	CRESPINO
VENETO	ROVIGO	FICAROLO
VENETO	ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO
VENETO	ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE
VENETO	ROVIGO	FRATTA POLESINE
VENETO	ROVIGO	GAIBA
VENETO	ROVIGO	GAVELLO
VENETO	ROVIGO	GIACCIANO CON BARUCHELLA
VENETO	ROVIGO	GUARDA VENETA
VENETO	ROVIGO	LENDINARA
VENETO	ROVIGO	LOREO
VENETO	ROVIGO	LUSIA
VENETO	ROVIGO	MELARA
VENETO	ROVIGO	OCCHIOBELLO
VENETO	ROVIGO	PAPOZZE
VENETO	ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI
VENETO	ROVIGO	PINCARA
VENETO	ROVIGO	POLESELLA
VENETO	ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA
VENETO	ROVIGO	ROVIGO
VENETO	ROVIGO	SALARA
VENETO	ROVIGO	SAN BELLINO
VENETO	ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE
VENETO	ROVIGO	STIENTA
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO
VENETO	ROVIGO	TRECENTA
VENETO	ROVIGO	VILLADOSE
VENETO	ROVIGO	VILLAMARZANA
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA
VENETO	TREVISO	CASALE SUL SILE
VENETO	VENEZIA	ANNONE VENETO
VENETO	VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA
VENETO	VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE
VENETO	VENEZIA	CAMPONOGARA
VENETO	VENEZIA	CAORLE
VENETO	VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI
VENETO	VENEZIA	CAVARZERE
VENETO	VENEZIA	CEGGIA
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA
VENETO	VENEZIA	CONA
VENETO	VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA
VENETO	VENEZIA	DOLO
VENETO	VENEZIA	ERACLEA
VENETO	VENEZIA	FIESSO D'ARTICO
VENETO	VENEZIA	FOSSO'



VENETO	VENEZIA	IESOLO
VENETO	VENEZIA	MARCON
VENETO	VENEZIA	MARTELLAGO
VENETO	VENEZIA	MIRA
VENETO	VENEZIA	MIRANO
VENETO	VENEZIA	MUSILE DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	PIANIGA
VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	PRAMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	QUARTO D'ALTINO
VENETO	VENEZIA	SALZANO
VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VENETO	VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA
VENETO	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA
VENETO	VENEZIA	SPINEA
VENETO	VENEZIA	STRA
VENETO	VENEZIA	TORRE DI MOSTO
VENETO	VENEZIA	VENEZIA
VENETO	VENEZIA	VIGONOVO
VENETO	VERONA	ALBAREDO D'ADIGE
VENETO	VERONA	ANGIARI
VENETO	VERONA	BEVILACQUA
VENETO	VERONA	BONAVIGO
VENETO	VERONA	BOSCHI SANT'ANNA
VENETO	VERONA	BOVOLONE
VENETO	VERONA	BUTTAPIETRA
VENETO	VERONA	CASALEONE
VENETO	VERONA	CASTAGNARO
VENETO	VERONA	CASTEL D'AZZANO
VENETO	VERONA	CEREA
VENETO	VERONA	COLOGNA VENETA
VENETO	VERONA	CONCAMARISE
VENETO	VERONA	ERBE'
VENETO	VERONA	GAZZO VERONESE
VENETO	VERONA	ISOLA DELLA SCALA
VENETO	VERONA	ISOLA RIZZA
VENETO	VERONA	LEGNAGO
VENETO	VERONA	MINERBE
VENETO	VERONA	MOZZECANE
VENETO	VERONA	NOGARA
VENETO	VERONA	NOGAROLE ROCCA
VENETO	VERONA	OPPEANO
VENETO	VERONA	PALU'
VENETO	VERONA	PRESSANA
VENETO	VERONA	RONCO ALL'ADIGE
VENETO	VERONA	ROVERCHIARA
VENETO	VERONA	ROVEREDO DI GUA'
VENETO	VERONA	SALIZZOLE
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO
VENETO	VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO
VENETO	VERONA	SANGUINETTO
VENETO	VERONA	SORGA'
VENETO	VERONA	TERRAZZO



VENETO	VERONA	TREVENZUOLO
VENETO	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO
VENETO	VERONA	VERONELLA
VENETO	VERONA	VIGASIO
VENETO	VERONA	VILLA BARTOLOMEA
VENETO	VERONA	ZEVIO
VENETO	VICENZA	ASIGLIANO VENETO
VENETO	VICENZA	NOVENTA VICENTINA
VENETO	VICENZA	POJANA MAGGIORE



SEZIONE II – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELL'AREA DI SORVEGLIANZA ESTERNA.

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
ABRUZZO	CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO
ABRUZZO	CHIETI	CUPELLO
ABRUZZO	CHIETI	DOGLIOLA
ABRUZZO	CHIETI	FRESAGRANDINARIA
ABRUZZO	CHIETI	FURCI
ABRUZZO	CHIETI	LENTELLA
ABRUZZO	CHIETI	MONTEODORISIO
ABRUZZO	CHIETI	PALMOLI
ABRUZZO	CHIETI	SAN BUONO
ABRUZZO	CHIETI	SAN SALVO
ABRUZZO	CHIETI	TUFILLO
ABRUZZO	CHIETI	VASTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BARICELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BAZZANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BENTIVOGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BUDRIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTENASO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CRESPELLANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	LOIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MALALBERGO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MARZABOTTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MEDICINA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MINERBIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MOLINELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTERENZIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTEVEGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONZUNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIANORO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SASSO MARCONI
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAVIGNO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	ARGENTA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELVETRO DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FIORANO MODENESE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	GUIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANELLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	POLINAGO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO



EMILIA ROMAGNA	MODENA	SASSUOLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SERRAMAZZONI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SPILAMBERTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	VIGNOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	ZOCCA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BORE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BUSSETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLLECCHIO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLORNO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FELINO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FIDENZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LANGHIRANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEDESANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEZZANI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PELLEGRINO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	POLESINE PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ROCCABIANCA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALA BAGANZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALSOMAGGIORE TERME
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SISSA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SOLIGNANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TERENZO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TIZZANO VAL PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRAVERSETOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARANO DE' MELEGARI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARSI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ZIBELLO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	ALSENO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BESENZONE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CADEO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELL'ARQUATO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CORTEMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VERNASCA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VILLANOVA SULL'ARDA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	ALFONSINE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNACAVALLO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CONSELICE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	FUSIGNANO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	LUGO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RUSSI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ALBINEA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAISO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CANOSSA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CARPINETI



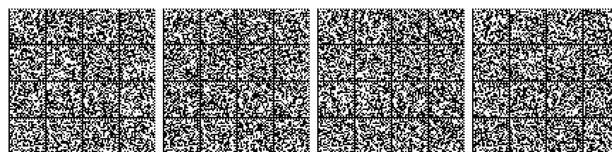
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASINA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELLARANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	TOANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CORMONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FARRA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MEDEA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MONFALCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MORARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MOSSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	ROMANS D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	STARANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	TURRIACO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	VILLESSE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ARZENE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	AZZANO DECIMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	BRUGNERA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CHIONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDENONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDOVADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	FIUME VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORCIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRATA DI PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRAVISDOMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SACILE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SESTO AL REGHENA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VALVASONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ZOPPOLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AIELLO DEL FRIULI



FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BASILIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BERTIOLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BICINICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BUTTRIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOFORMIDO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOLONGO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASTIONS DI STRADA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CHIOPRIS-VISCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CODROIPO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CORNO DI ROSAZZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	FIUMICELLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	GONARS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LESTIZZA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MARANO LAGUNARE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MORTEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALMANOVA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PASIAN DI PRATO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PAVIA DI UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POCENIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PORPETTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRADAMANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PREMARIACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	REMANZACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RIVIGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RONCHIS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RUDA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN VITO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SEDEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TALMASSONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TAPOGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TEOR
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TERZO D'AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VARMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VILLA VICENTINA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VISCO
LAZIO	FROSINONE	AMASENO
LAZIO	FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI
LAZIO	FROSINONE	CECCANO
LAZIO	FROSINONE	GIULIANO DI ROMA
LAZIO	FROSINONE	PATRICA
LAZIO	FROSINONE	SUPINO
LAZIO	FROSINONE	VALLECORSA
LAZIO	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO
LAZIO	LATINA	BASSIANO



LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA
LAZIO	LATINA	FONDI
LAZIO	LATINA	LATINA
LAZIO	LATINA	MAENZA
LAZIO	LATINA	MONTE SAN BIAGIO
LAZIO	LATINA	NORMA
LAZIO	LATINA	PRIVERNO
LAZIO	LATINA	PROSSEDI
LAZIO	LATINA	ROCCAGORGA
LAZIO	LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI
LAZIO	LATINA	SABAUDIA
LAZIO	LATINA	SAN FELICE CIRCEO
LAZIO	LATINA	SERMONETA
LAZIO	LATINA	SEZZE
LAZIO	LATINA	SONNINO
LAZIO	LATINA	TERRACINA
LAZIO	ROMA	CARPINETO ROMANO
LOMBARDIA	BRESCIA	ACQUAFREDDA
LOMBARDIA	BRESCIA	CALVISANO
LOMBARDIA	BRESCIA	CARPENEDOLO
LOMBARDIA	BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	FIESSE
LOMBARDIA	BRESCIA	GAMBARA
LOMBARDIA	BRESCIA	ISORELLA
LOMBARDIA	BRESCIA	LONATO
LOMBARDIA	BRESCIA	MANERBA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	MONIGA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	POZZOLENGO
LOMBARDIA	BRESCIA	REMEDELLO
LOMBARDIA	BRESCIA	SIRMIONE
LOMBARDIA	BRESCIA	SOIANO DEL LAGO
LOMBARDIA	BRESCIA	VISANO
LOMBARDIA	CREMONA	BONEMERSE
LOMBARDIA	CREMONA	CA' D'ANDREA
LOMBARDIA	CREMONA	CALVATONE
LOMBARDIA	CREMONA	CAPPELLA DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	CASALMAGGIORE
LOMBARDIA	CREMONA	CASTELDIDONE
LOMBARDIA	CREMONA	CELLA DATI
LOMBARDIA	CREMONA	CICOGNOLO
LOMBARDIA	CREMONA	CINGIA DE' BOTTI
LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA
LOMBARDIA	CREMONA	DEROVERE
LOMBARDIA	CREMONA	DRIZZONA
LOMBARDIA	CREMONA	GADESCO-PIEVE DELMONA
LOMBARDIA	CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI
LOMBARDIA	CREMONA	GUSSOLA
LOMBARDIA	CREMONA	ISOLA DOVARESE
LOMBARDIA	CREMONA	MALAGNINO
LOMBARDIA	CREMONA	MARTIGNANA DI PO
LOMBARDIA	CREMONA	MOTTA BALUFFI
LOMBARDIA	CREMONA	OSTIANO
LOMBARDIA	CREMONA	PESSINA CREMONESE



LOMBARDIA	CREMONA	PIADENA
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE D'OLMI
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO
LOMBARDIA	CREMONA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI
LOMBARDIA	CREMONA	SAN DANIELE PO
LOMBARDIA	CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE
LOMBARDIA	CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO
LOMBARDIA	CREMONA	SCANDOLARA RAVARA
LOMBARDIA	CREMONA	SOLAROLO RAINERIO
LOMBARDIA	CREMONA	SOSPIRO
LOMBARDIA	CREMONA	SPINEDA
LOMBARDIA	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
LOMBARDIA	CREMONA	TORNATA
LOMBARDIA	CREMONA	TORRE DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO
LOMBARDIA	CREMONA	VESCOVATO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLONGO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLTIDO
LOMBARDIA	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
LOMBARDIA	MANTOVA	ASOLA
LOMBARDIA	MANTOVA	BOZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALMORO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALOLDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALROMANO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
LOMBARDIA	MANTOVA	CAVRIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	CERESARA
LOMBARDIA	MANTOVA	COMMESSAGGIO
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZZUOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	GOITO
LOMBARDIA	MANTOVA	GUIDIZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MEDOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	MONZAMBANO
LOMBARDIA	MANTOVA	PIUBEGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
LOMBARDIA	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	SABBIONETA
LOMBARDIA	MANTOVA	SOLFERINO
LOMBARDIA	MANTOVA	VIADANA
LOMBARDIA	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
MOLISE	CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE
MOLISE	CAMPOBASSO	BONEFRO
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOLIETO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELMAURO
MOLISE	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO
MOLISE	CAMPOBASSO	GAMBATESA



MOLISE	CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA
MOLISE	CAMPOBASSO	LUCITO
MOLISE	CAMPOBASSO	LUPARA
MOLISE	CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE
MOLISE	CAMPOBASSO	MAFALDA
MOLISE	CAMPOBASSO	MATRICE
MOLISE	CAMPOBASSO	MONACILIONI
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTECILFONE
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTEMITRO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA
MOLISE	CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO
MOLISE	CAMPOBASSO	PALATA
MOLISE	CAMPOBASSO	PETACCIATO
MOLISE	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA
MOLISE	CAMPOBASSO	PIETRACATELLA
MOLISE	CAMPOBASSO	PROVVIDENTI
MOLISE	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI
MOLISE	CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA
MOLISE	CAMPOBASSO	SANT'ELIA A PIANISI
MOLISE	CAMPOBASSO	TAVENNA
MOLISE	CAMPOBASSO	TORO
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	CANOSA DI PUGLIA
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	MARGHERITA DI SAVOIA
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	TRINITAPOLI
PUGLIA	FOGGIA	APRICENA
PUGLIA	FOGGIA	CARAPELLE
PUGLIA	FOGGIA	CARLANTINO
PUGLIA	FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO
PUGLIA	FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA
PUGLIA	FOGGIA	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
PUGLIA	FOGGIA	CELENZA VALFORTORE
PUGLIA	FOGGIA	CERIGNOLA
PUGLIA	FOGGIA	CHIEUTI
PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
PUGLIA	FOGGIA	LESINA
PUGLIA	FOGGIA	LUCERA
PUGLIA	FOGGIA	MANFREDONIA
PUGLIA	FOGGIA	MONTE SANT'ANGELO
PUGLIA	FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO
PUGLIA	FOGGIA	ORDONA
PUGLIA	FOGGIA	ORTA NOVA
PUGLIA	FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO



PUGLIA	FOGGIA	POGGIO IMPERIALE
PUGLIA	FOGGIA	RIGNANO GARGANICO
PUGLIA	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO
PUGLIA	FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS
PUGLIA	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA
PUGLIA	FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO
PUGLIA	FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE
PUGLIA	FOGGIA	SAN SEVERO
PUGLIA	FOGGIA	SERRACAPRIOLA
PUGLIA	FOGGIA	STORNARA
PUGLIA	FOGGIA	STORNARELLA
PUGLIA	FOGGIA	TORREMAGGIORE
PUGLIA	FOGGIA	VOLTURARA APPULA
PUGLIA	FOGGIA	VOLTURINO
SICILIA	AGRIGENTO	MENFI
SICILIA	AGRIGENTO	MONTEVAGO
SICILIA	AGRIGENTO	SANTA MARGHERITA DI BELICE
SICILIA	PALERMO	BALESTRATE
SICILIA	PALERMO	BISACQUINO
SICILIA	PALERMO	BORGETTO
SICILIA	PALERMO	CAMPOREALE
SICILIA	PALERMO	CARINI
SICILIA	PALERMO	CINISI
SICILIA	PALERMO	CONTESSA ENTELLINA
SICILIA	PALERMO	GIARDINELLO
SICILIA	PALERMO	MONREALE
SICILIA	PALERMO	MONTELEPRE
SICILIA	PALERMO	PARTINICO
SICILIA	PALERMO	ROCCAMENA
SICILIA	PALERMO	SAN CIPIRELLO
SICILIA	PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO
SICILIA	PALERMO	TERRASINI
SICILIA	PALERMO	TRAPPETO
SICILIA	TRAPANI	ALCAMO
SICILIA	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA
SICILIA	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
SICILIA	TRAPANI	CASTELVETRANO
SICILIA	TRAPANI	CUSTONACI
SICILIA	TRAPANI	FAVIGNANA
SICILIA	TRAPANI	GIBELLINA
SICILIA	TRAPANI	MARSALA
SICILIA	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO
SICILIA	TRAPANI	PARTANNA
SICILIA	TRAPANI	PETROSINO
SICILIA	TRAPANI	POGGIOREALE
SICILIA	TRAPANI	SALAPARUTA
SICILIA	TRAPANI	SAN VITO LO CAPO
SICILIA	TRAPANI	SANTA NINFA
TOSCANA	AREZZO	ANGHIARI
TOSCANA	AREZZO	AREZZO
TOSCANA	AREZZO	BUCINE
TOSCANA	AREZZO	CAPOLONA
TOSCANA	AREZZO	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
TOSCANA	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA



TOSCANA	AREZZO	LUCIGNANO
TOSCANA	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA
TOSCANA	AREZZO	MONTE SAN SAVINO
TOSCANA	AREZZO	MONTERCHI
TOSCANA	AREZZO	PERGINE VALDARNO
TOSCANA	SIENA	CETONA
TOSCANA	SIENA	CHIANCIANO TERME
TOSCANA	SIENA	CHIUSI
TOSCANA	SIENA	MONTEPULCIANO
TOSCANA	SIENA	PIENZA
TOSCANA	SIENA	RAPOLANO TERME
TOSCANA	SIENA	SARTEANO
TOSCANA	SIENA	SINALUNGA
TOSCANA	SIENA	TORRITA DI SIENA
TOSCANA	SIENA	TREQUANDA
UMBRIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO
UMBRIA	PERUGIA	CITERNA
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DELLA PIEVE
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA	PERUGIA	CORCIANO
UMBRIA	PERUGIA	LISCIANO NICCONE
UMBRIA	PERUGIA	MAGIONE
UMBRIA	PERUGIA	MONTE SANTA MARIA TIBERINA
UMBRIA	PERUGIA	MONTONE
UMBRIA	PERUGIA	PACIANO
UMBRIA	PERUGIA	PANICALE
UMBRIA	PERUGIA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA
UMBRIA	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	UMBERTIDE
VENETO	PADOVA	BORGORICCO
VENETO	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO
VENETO	PADOVA	CAMPODORO
VENETO	PADOVA	CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA
VENETO	PADOVA	CITTADELLA
VENETO	PADOVA	CURTAROLO
VENETO	PADOVA	FONTANIVA
VENETO	PADOVA	GALLIERA VENETA
VENETO	PADOVA	GAZZO
VENETO	PADOVA	GRANTORTO
VENETO	PADOVA	LOREGGIA
VENETO	PADOVA	MASSANZAGO
VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA
VENETO	PADOVA	PIOMBINO DESE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO
VENETO	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO IN GU
VENETO	PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE
VENETO	PADOVA	TOMBOLO
VENETO	PADOVA	TREBASELEGHE
VENETO	PADOVA	VILLA DEL CONTE
VENETO	TREVISO	BREDA DI PIAVE



VENETO	TREVISO	CARBONERA
VENETO	TREVISO	CASIER
VENETO	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
VENETO	TREVISO	CESSALTO
VENETO	TREVISO	CHIARANO
VENETO	TREVISO	GORGO AL MONTICANO
VENETO	TREVISO	ISTRANA
VENETO	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	MOGLIANO VENETO
VENETO	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO
VENETO	TREVISO	MORGANO
VENETO	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	ODERZO
VENETO	TREVISO	PAESE
VENETO	TREVISO	PONTE DI PIAVE
VENETO	TREVISO	PREGANZIOL
VENETO	TREVISO	QUINTO DI TREVISO
VENETO	TREVISO	RESANA
VENETO	TREVISO	RONCADE
VENETO	TREVISO	SALGAREDA
VENETO	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENETO	TREVISO	SILEA
VENETO	TREVISO	TREVISO
VENETO	TREVISO	VEDELAGO
VENETO	TREVISO	VILLORBA
VENETO	TREVISO	ZENSON DI PIAVE
VENETO	TREVISO	ZERO BRANCO
VENETO	VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	GRUARO
VENETO	VENEZIA	MEOLO
VENETO	VENEZIA	NOALE
VENETO	VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SCORZE'
VENETO	VENEZIA	TEGLIO VENETO
VENETO	VERONA	AFFI
VENETO	VERONA	ARCOLE
VENETO	VERONA	BADIA CALAVENA
VENETO	VERONA	BARDOLINO
VENETO	VERONA	BELFIORE
VENETO	VERONA	BUSSOLENGO
VENETO	VERONA	CALDIERO
VENETO	VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA
VENETO	VERONA	CAVAION VERONESE
VENETO	VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA
VENETO	VERONA	CERRO VERONESE
VENETO	VERONA	COLOGNOLA AI COLLI
VENETO	VERONA	COSTERMANO
VENETO	VERONA	GARDA
VENETO	VERONA	GREZZANA
VENETO	VERONA	ILLASI
VENETO	VERONA	LAVAGNO
VENETO	VERONA	LAZISE



VENETO	VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	MEZZANE DI SOTTO
VENETO	VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA
VENETO	VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE
VENETO	VERONA	NEGRAR
VENETO	VERONA	PASTRENGO
VENETO	VERONA	PESCANTINA
VENETO	VERONA	PESCHIERA DEL GARDA
VENETO	VERONA	POVEGLIANO VERONESE
VENETO	VERONA	RIVOLI VERONESE
VENETO	VERONA	RONCA'
VENETO	VERONA	SAN BONIFACIO
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE
VENETO	VERONA	SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENETO	VERONA	SAN MAURO DI SALINE
VENETO	VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO
VENETO	VERONA	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	SOAVE
VENETO	VERONA	SOMMACAMPAGNA
VENETO	VERONA	SONA
VENETO	VERONA	TREGNAGO
VENETO	VERONA	VERONA
VENETO	VERONA	VESTENANOVA
VENETO	VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA
VENETO	VERONA	ZIMELLA
VENETO	VICENZA	AGUGLIARO
VENETO	VICENZA	ALBETTONE
VENETO	VICENZA	ALONTE
VENETO	VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA
VENETO	VICENZA	ARCUGNANO
VENETO	VICENZA	BARBARANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	BOLZANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	BRENDOLA
VENETO	VICENZA	CAMISANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI
VENETO	VICENZA	CASTEGNERO
VENETO	VICENZA	GAMBELLARA
VENETO	VICENZA	GRANCONA
VENETO	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO
VENETO	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VENETO	VICENZA	LONGARE
VENETO	VICENZA	LONIGO
VENETO	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO
VENETO	VICENZA	MONTEGALDA
VENETO	VICENZA	MONTEGALDELLA
VENETO	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO
VENETO	VICENZA	MOSSANO
VENETO	VICENZA	NANTO
VENETO	VICENZA	ORGIANO
VENETO	VICENZA	QUINTO VICENTINO
VENETO	VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI
VENETO	VICENZA	SAREGO
VENETO	VICENZA	SOSSANO
VENETO	VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO



VENETO	VICENZA	VICENZA
VENETO	VICENZA	VILLAGA
VENETO	VICENZA	ZERMEGHEDO
VENETO	VICENZA	ZOVENCEDO



SEZIONE III – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELLE AREE DI STUDIO.

Area di studio: Foce del fiume Vomano (TE)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
ABRUZZO	TERAMO	ATRI
ABRUZZO	TERAMO	CANZANO
ABRUZZO	TERAMO	CASTELLALTO
ABRUZZO	TERAMO	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
ABRUZZO	TERAMO	CASTILENTI
ABRUZZO	TERAMO	CELLINO ATTANASIO
ABRUZZO	TERAMO	CERMIGNANO
ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA
ABRUZZO	TERAMO	MONTEFINO
ABRUZZO	TERAMO	MORRO D'ORO
ABRUZZO	TERAMO	MOSCIANO SANT'ANGELO
ABRUZZO	TERAMO	NOTARESCO
ABRUZZO	TERAMO	PINETO
ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI
ABRUZZO	TERAMO	SILVI
ABRUZZO	TERAMO	TORTORETO
ABRUZZO	PESCARA	CITTA' SANT'ANGELO
ABRUZZO	PESCARA	ELICE
ABRUZZO	TERAMO	BELLANTE

Area di studio: Lago di S. Giuliano (MT)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
BASILICATA	MATERA	FERRANDINA
BASILICATA	MATERA	GRASSANO
BASILICATA	MATERA	GROTTOLE
BASILICATA	MATERA	IRSINA
BASILICATA	MATERA	MATERA
BASILICATA	MATERA	MIGLIONICO
BASILICATA	MATERA	MONTESCAGLIOSO
BASILICATA	MATERA	POMARICO
BASILICATA	MATERA	SALANDRA
PUGLIA	BARI	ALTAMURA
PUGLIA	BARI	GRAVINA IN PUGLIA

Area di studio: Foce del fiume Neto (KR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
CALABRIA	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO
CALABRIA	CROTONE	CARFIZZI
CALABRIA	CROTONE	CASABONA
CALABRIA	CROTONE	CIRO'
CALABRIA	CROTONE	CIRO' MARINA
CALABRIA	CROTONE	CROTONE
CALABRIA	CROTONE	CUTRO



CALABRIA	CROTONE	MELISSA
CALABRIA	CROTONE	PALLAGORIO
CALABRIA	CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO
CALABRIA	CROTONE	SAN NICOLA DELL'ALTO
CALABRIA	CROTONE	SANTA SEVERINA
CALABRIA	CROTONE	SCANDALE
CALABRIA	CROTONE	STRONGOLI
CALABRIA	CROTONE	UMBRIATICO
CALABRIA	CROTONE	ROCCA DI NETO

Area di studio: Serre Persano (SA)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
CAMPANIA	SALERNO	ACERNO
CAMPANIA	SALERNO	ALBANELLA
CAMPANIA	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA
CAMPANIA	SALERNO	AQUARA
CAMPANIA	SALERNO	BATTIPAGLIA
CAMPANIA	SALERNO	BELLOSGUARDO
CAMPANIA	SALERNO	BUCCINO
CAMPANIA	SALERNO	CAMPAGNA
CAMPANIA	SALERNO	CAPACCIO
CAMPANIA	SALERNO	CASTELCIVITA
CAMPANIA	SALERNO	CASTEL SAN LORENZO
CAMPANIA	SALERNO	CONTRONE
CAMPANIA	SALERNO	CONTURSI TERME
CAMPANIA	SALERNO	FELITTO
CAMPANIA	SALERNO	GIUNGANO
CAMPANIA	SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO
CAMPANIA	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
CAMPANIA	SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO
CAMPANIA	SALERNO	OLIVETO CITRA
CAMPANIA	SALERNO	OTTATI
CAMPANIA	SALERNO	PALOMONTE
CAMPANIA	SALERNO	PETINA
CAMPANIA	SALERNO	POSTIGLIONE
CAMPANIA	SALERNO	ROCCADASPIDE
CAMPANIA	SALERNO	SERRE
CAMPANIA	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI
CAMPANIA	SALERNO	TRENTINARA
CAMPANIA	SALERNO	BELLIZZI
CAMPANIA	SALERNO	EBOLI
CAMPANIA	SALERNO	SANT'ANGELO A FASANELLA

Area di studio: Sentina (AN)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
MARCHE	ANCONA	ANCONA
MARCHE	ANCONA	CAMERANO
MARCHE	ANCONA	CASTELFIDARDO
MARCHE	ANCONA	LORETO
MARCHE	ANCONA	NUMANA
MARCHE	ANCONA	OFFAGNA
MARCHE	ANCONA	OSIMO
MARCHE	ANCONA	POLVERIGI



MARCHE	ANCONA	SIROLO
MARCHE	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE
MARCHE	MACERATA	MACERATA
MARCHE	MACERATA	MONTECASSIANO
MARCHE	MACERATA	MONTECOSARO
MARCHE	MACERATA	MONTEFANO
MARCHE	MACERATA	MORROVALLE
MARCHE	MACERATA	PORTO RECANATI
MARCHE	MACERATA	POTENZA PICENA
MARCHE	MACERATA	RECANATI
MARCHE	MACERATA	MONTELUPONE

Area di studio: Garzaia di Marengo (AL)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
PIEMONTE	ASTI	BRUNO
PIEMONTE	ASTI	MARANZANA
PIEMONTE	ASTI	MOMBARUZZO
PIEMONTE	ASTI	QUARANTI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BASALUZZO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BERGAMASCO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARENTINO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CAREZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARPENETO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASSINE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLANIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELSPINA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CERRETO GRUE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRASCARO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRESONARA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRUGAROLO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAMALERO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAVAZZANA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAVI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTALDEO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTECASTELLO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	OVIGLIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PADERNA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PARODI LIGURE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PASTURANA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI



PIEMONTE	ALESSANDRIA	PIOVERA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PREDOSA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RICALDONE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RIVARONE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SALE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SANT'AGATA FOSSILI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SARDIGLIANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SAREZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SEZZADIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SILVANO D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SOLERO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	STAZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	STREVI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TORTONA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TRISOBBIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VILLALVERNIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TASSAROLO

Area di studio: Stagno S'Ena Arrubia (OR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
SARDEGNA	ORISTANO	ALES
SARDEGNA	ORISTANO	ARBOREA
SARDEGNA	ORISTANO	CABRAS
SARDEGNA	ORISTANO	MARRUBIU
SARDEGNA	ORISTANO	MASULLAS
SARDEGNA	ORISTANO	MORGONGIORI
SARDEGNA	ORISTANO	ORISTANO
SARDEGNA	ORISTANO	PALMAS ARBOREA
SARDEGNA	ORISTANO	PAU
SARDEGNA	ORISTANO	RIOLA SARDO
SARDEGNA	ORISTANO	SAN NICOLO' D'ARCIDANO
SARDEGNA	ORISTANO	SANTA GIUSTA
SARDEGNA	ORISTANO	SIAMAGGIORE
SARDEGNA	ORISTANO	SIAMANNA
SARDEGNA	ORISTANO	SIMAXIS
SARDEGNA	ORISTANO	SIRIS
SARDEGNA	ORISTANO	SOLARUSSA
SARDEGNA	ORISTANO	TERRALBA
SARDEGNA	ORISTANO	URAS
SARDEGNA	ORISTANO	VILLAURBANA
SARDEGNA	ORISTANO	ZEDDIANI
SARDEGNA	ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO



SARDEGNA	ORISTANO	NURACHI
SARDEGNA	ORISTANO	VILLA VERDE
SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	ARBUS
SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	GONNOSFANADIGA
SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	GUSPINI

Area di studio: Oasi del Simeto (SR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
SICILIA	CATANIA	BELPASSO
SICILIA	CATANIA	CATANIA
SICILIA	CATANIA	MILITELLO IN VAL DI CATANIA
SICILIA	CATANIA	MISTERBIANCO
SICILIA	CATANIA	MOTTA SANT'ANASTASIA
SICILIA	CATANIA	PALAGONIA
SICILIA	CATANIA	PATERNO'
SICILIA	CATANIA	RAMACCA
SICILIA	CATANIA	SCORDIA
SICILIA	CATANIA	VIZZINI
SICILIA	SIRACUSA	AUGUSTA
SICILIA	SIRACUSA	BUCCHERI
SICILIA	SIRACUSA	CARLENTINI
SICILIA	SIRACUSA	FRANCOFONTE
SICILIA	SIRACUSA	LENTINI
SICILIA	SIRACUSA	MELILLI

Area di studio: Palude di Fucecchio (FI)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
TOSCANA	LUCCA	ALTOPASCIO
TOSCANA	LUCCA	CAPANNORI
TOSCANA	LUCCA	MONTECARLO
TOSCANA	LUCCA	PORCARI
TOSCANA	LUCCA	VILLA BASILICA
TOSCANA	PISTOIA	AGLIANA
TOSCANA	PISTOIA	BUGGIANO
TOSCANA	PISTOIA	LAMPORECCHIO
TOSCANA	PISTOIA	MARLIANA
TOSCANA	PISTOIA	MASSA E COZZILE
TOSCANA	PISTOIA	MONSUMMANO TERME
TOSCANA	PISTOIA	MONTECATINI-TERME
TOSCANA	PISTOIA	PESCIA
TOSCANA	PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE
TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA
TOSCANA	PISTOIA	PITEGLIO
TOSCANA	PISTOIA	PONTE BUGGIANESE
TOSCANA	PISTOIA	QUARRATA
TOSCANA	PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE
TOSCANA	PISTOIA	UZZANO
TOSCANA	PISTOIA	CHIESINA UZZANESE
TOSCANA	FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE



TOSCANA	FIRENZE	EMPOLI
TOSCANA	FIRENZE	FUCECCHIO
TOSCANA	FIRENZE	VINCI
TOSCANA	PISA	BIENTINA
TOSCANA	PISA	BUTI
TOSCANA	PISA	CALCINAIA
TOSCANA	PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO
TOSCANA	PISA	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
TOSCANA	PISA	SAN MINIATO
TOSCANA	PISA	SANTA CROCE SULL'ARNO
TOSCANA	PISA	SANTA MARIA A MONTE
TOSCANA	PISA	VICOPISANO
TOSCANA	PISTOIA	LARCIANO
TOSCANA	FIRENZE	CERRETO GUIDI



SEZIONE IV – MODALITA' DI CATTURA / GESTIONE DEL CAMPIONE ENTOMOLOGICO.

Linee guida per l'effettuazione delle catture entomologiche e gestione del campione

Modalità di cattura:

- **CDC light-trap con CO2:**

è composta da un sistema di aspirazione costituito da un tubo cilindrico alla cui sommità è posta una apertura tale da consentire l'entrata alle zanzare. Nella parte opposta del tubo c'è una ventola (per spingere le zanzare dentro la sacca sottostante) azionata da un motorino elettrico a batterie (4 pile torcia).

E' utilizzata per catturare esemplari adulti appartenenti a differenti specie di Culicidi.

Preferibilmente deve essere posizionata ad 1mt e ½ di altezza, in prossimità dei ricoveri degli animali presenti in azienda o dove gli stessi stazionano più frequentemente.

La luce rappresenta l'attrattivo per la cattura delle specie notturne, la CO_2 (che può essere aggiunta alla CDC all'interno di un thermos da appendere vicino al sito d'ingresso delle zanzare, sostituendo il tappo con una garza) può essere utilizzata per le catture notturne in aggiunta alla luce per potenziare il potere attrattivo della trappola.

La trappola deve essere attivata (dal pomeriggio alla mattina successiva, per due notti consecutive); le catture vengono ritirate al termine di ogni notte (2 raccolte distinte).

- **Gravid trap:**

è composta da un sistema di aspirazione (tubo cilindrico dotato da una parte di ventola e dalla parte opposta di una retina per la raccolta delle zanzare simile a quello della CDC light-trap) che poggia su un catino al cui interno vi è dell'acqua stagnante utilizzata come attrattivo (miscela composta da: acqua, lievito di birra e fieno, il tutto lasciato a macerare per1 o 2 giorni).

Viene usata per catturare le femmine gravide (soprattutto del genere Culex) che, dovendo deporre le uova, si avvicinano all'acqua. In questo modo è possibile collezionare femmine adulte che hanno compiuto e digerito almeno un pasto di sangue, e potrebbero albergare il virus nelle ghiandole salivari Nel tardo pomeriggio sono attrattive soprattutto per *Culex* spp., durante le ore mattutine possono anche attrarre altre specie come *Ochlerotatus* spp. e *Aedes* spp.

Preferibilmente deve essere posizionata in zone protette da condizioni ambientali avverse (forte vento, sole diretto o pioggia diretta) e in vicinanza dei ricoveri degli animali.

In questo caso la trappola deve rimanere attiva per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate al termine delle due giornate (1 sola raccolta).

- **BG sentinel:**

Trappola originariamente progettata per catturare la zanzara responsabile della febbre gialla (Aedes aegypti), ma efficace anche nei confronti di altre zanzare quali Aedes albopictus (zanzara tigre)

Deve essere posizionata a terra e preferibilmente in vicinanza dei ricoveri degli animali.

E' dotata di un sistema di aspirazione e normalmente è usata in combinazione con un attrattivo artificiale che simula il sudore umano (combinazione di acido lattico, ammoniaca e altre sostanze organiche). L'attrattivo viene inserito all'interno della trappola, nell'apposito alloggiamento. La miscela di odori attrattivi che viene emanata si diffonde nell'ambiente attraverso la garza che copre la trappola. Al centro



della garza si trova un'apertura che permette di applicare un imbuto nero. In tal modo le zanzare vengono guidate nel sacchetto di cattura situato sotto l'apertura.

La trappola deve essere attivata per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate o al termine dei due giorni (1 unica raccolta).

- **Aspirazione**

Questo metodo è utilizzato per collezionare femmine adulte ingorgate (cioè che hanno fatto il pasto di sangue e che cominciano a digerirlo) all'interno dei siti di riposo (soprattutto lungo le pareti/soffitti di box, di pollai o di ogni tipo di ricovero animale) durante le prime ore della mattina.

Si può utilizzare un aspiratore a bocca o elettrico.

L'aspiratore a bocca è costituito essenzialmente da un tubo di plexiglass di ~ 1,5 cm. Ø e di ~ 40 cm. di lunghezza collegato con un tubo flessibile di gomma per l'aspirazione; tra i due viene posto velo di tulle come filtro. Una volta catturate, le zanzare vengono riposte in un bicchiere di carta/plastica chiuso superiormente con del tulle fissato con un elastico e sul cui fondo è stato praticato un foro tale da permettere l'inserimento del tubo dell'aspiratore: il foro poi si può riempire con cotone o carta per impedire la fuga delle zanzare.

- **Raccolte larvali**

Si possono effettuare in azienda e/o in focolai larvali[4] siti in zone limitrofe all'azienda stessa.

Il campionamento va effettuato mediante un apposito "pescalarve" standard (in alternativa anche contenitori di plastica, o mestoli) montati su manici di lunghezza appropriata per prelevare l'acqua con le larve dal focolaio. In presenza di raccolte d'acqua estese quali stagni, impaludamenti, canali di bonifica, ecc. gli stadi acquatici delle zanzare vanno cercati solamente lungo i bordi erbosi o in pozze isolate dal corpo d'acqua principale. Usualmente solo le larve di 4 stadio (cioè quelle di maggiori dimensioni) sono utili per l'identificazione di specie.

CATTURE IN CASO DI POSITIVITÀ

In caso di circolazione virale si devono effettuare, il più rapidamente possibile dalla comunicazione della positività, delle "catture esaustive" volte sia a determinare la composizione della fauna Culicidica del posto, sia a ricercare il virus nelle zanzare, per poter identificare le specie responsabili della trasmissione del WNV.

Per il raggiungimento di quest' obiettivo si utilizzano le seguenti tipologie cattura:

CDC light-trap con CO_2,

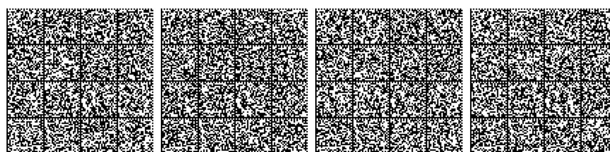
- Gravid trap
- BG sentinel trap
- Aspirazione
- Catture larvali

E' possibile anche utilizzare altre tipologie di cattura, che vanno concordate con il CESME (ad esempio trappole ad esca come le bird-baited traps).

GESTIONE DEL CAMPIONE

Gli adulti, uccisi per congelamento (-20 C° per il tempo necessario, da 10 min a 1 ora), vanno riposti in provette tipo Falcon, tra due strati di cotone idrofilo non eccessivamente pigiato.

[4] E' definito come focolaio larvale qualunque raccolta d'acqua (naturale o artificiale, temporanea o perenne) nella quale vengano rinvenute, anche sporadicamente, larve di zanzara (ad es. aree allagate aperte, aree allagate boschive, stagni o pozze, rigagnoli e ruscelli, canali d'irrigazione, vasche, abbeveratoi, canalette di scolo e contenitori di varia natura).



La provetta deve contenere per circa 1/4 del suo volume del gel di silice o altro disseccante per evitare la formazione di muffe. I due strati di cotone, posti senza comprimere il campione, dovranno essere posti in maniera tale da impedire movimenti durante la spedizione che comporterebbero la perdita dei caratteri utili all'identificazione.

Le larve prelevate devono essere poste in alcool etilico al 70% in provette sufficientemente capienti a chiusura ermetica.

In caso di catture in seguito a positività, le zanzare adulte devono essere uccise preferibilmente a –80°C, o in alternativa stordite/uccise a –20°C per pochi minuti, per evitare di uccidere anche il virus eventualmente presente e compromettere l'isolamento virale. I campioni devono poi essere conservati ed inviati refrigerati (+4°C).

I campioni devono essere etichettati (tipo di trappola, luogo e data) e accompagnati dalla scheda W05. Va utilizzata una scheda W05 per ogni data di cattura. Per data di cattura si intende la data della mattina in cui si raccolgono gli insetti (es. trappola BG-Sentinel accesa il 01 gennaio, insetti raccolti il 03 gennaio: data cattura 03 gennaio).

SEZIONE V – MODULISTICA

La modulistica è reperibile al seguente indirizzo web:

http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/stampa_modelli/stampa_modelli.htm

11A11622



ORDINANZA 4 agosto 2011.

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».

Art. 2.

1. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144

11A11623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2011.

Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale alla qualifica di centralinista telefonico non vedente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594 recante: «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi» che all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» ed in particolare gli articoli 1 e 2 relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alla funzione di centralinista;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare l'art. 45, comma 12, che dispone: «Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della pre-



videnza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 recante «Individuazione di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144» che all'art. 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010 con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto: «Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012» ed, in particolare l'Allegato 3 «Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento» che riconduce alla nuova qualifica di operatore amministrativo segretariale il diploma di qualifica professionale di centralinista telefonico non vedente;

Ritenuto di estendere ai soggetti non vedenti che conseguono il diploma di operatore amministrativo segretariale ai sensi della vigente normativa sulla istruzione e formazione professionale la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai centralinisti non vedenti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 iscritti nell'apposito Albo nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale a quella di centralinista telefonico

1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113 la qualifica di operatore amministrativo segretariale è riconosciuta equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente.

2. Ai fini del conseguimento della qualifica equipollente di cui al presente articolo e ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113/85.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A11737

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2011.

Fissazione per l'anno 2010 degli importi definitivi degli aiuti per ettaro per pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 29 febbraio 2008, n. 2693.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 1537, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le pere e le pesche è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 8,567 milioni di euro, imputabile per 7,567 milioni di euro alle pere e per 1,00 milioni di euro alle pesche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 1539, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le prugne d'Ente è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 1,133 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l' attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;



Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2010, n. 2833, che ha fissato per il 2010 gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro ad un livello pari rispettivamente a 2.200,00 euro/ha per le pere, a 800,00 euro/ha per le pesche e a 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 2693/2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-quinquies-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengano fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e nei limiti dei richiamati importi comunitari rispettivi trattenuti;

Vista la comunicazione del 9 giugno 2011 prot. ACIU.2011.464 con la quale l'Agea ha comunicato che le superfici determinate a seguito dei controlli nell'ambito dell'applicazione del regime transitorio per il comparto delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione nell'anno 2010, sono pari a 2.068,15 ettari per le pere, a 421,24 ettari per le pesche e a 383,19 ettari per le prugne d'Ente;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2010 gli importi definitivi degli aiuti per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, calcolati dividendo i rispettivi importi comunitari trattenuti per le corrispondenti superfici come sopra determinate, ai livelli pari a 3.658,8255 euro/ha per le pere, a 2.373,9435 euro/ha per le pesche, e a 2.956,7577 euro/ha per le prugne d'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione degli importi definitivi degli aiuti

1. Gli importi definitivi degli aiuti per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente nell'anno 2010, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, sono fissati rispettivamente in 3.658,8255 euro/ha per le pere, in 2.373,9435 euro/ha per le pesche e in 2.956,7577 euro/ha per le prugne d'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 6, foglio n. 95

11A11958

DECRETO 30 giugno 2011.

Modificazioni al decreto 20 giugno 2011, n. 4442, concernente disposizioni urgenti per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da *Escherichia coli* verificatisi in Germania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2011, n. 4442, concernente disposizioni urgenti per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia coli in Germania;

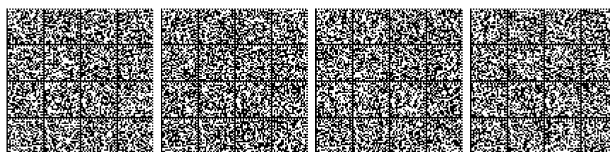
Ravvisata la necessità di prevedere, ai fini del calcolo dell'indennizzo massimo per la mancata raccolta e per la raccolta prima della maturazione, le rese medie ad ettaro anche per i prodotti coltivati in serra;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, all'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 2011, n. 4442, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Nel periodo compreso tra il 26 maggio 2011 e il 30 giugno 2011, ai prodotti elencati all'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, coltivati in serra, per i quali è stata effettuata la mancata raccolta o la raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, compresivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:



Prodotto	€/100 kg	Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Pomodori	7,25	692	5.017,00	4.515,30
Lattughe, indivie ricce e scarole	31,00	264	8.184,00	7.365,60
Cetrioli	19,20	662	12.710,40	11.439,36
Peperoni	35,60	589	20.968,40	18.871,56
Zucchine	23,60	623	14.702,80	13.232,52

4. Agli importi di cui al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti importi, a totale carico della Unione Europea, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011:

Prodotto	€/100 kg	Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Pomodori	33,2	692	22.974,40	20.676,96
Lattughe, indivie ricce e scarole	38,9	264	10.269,60	9.242,64
Cetrioli	24,0	662	15.888,00	14.299,20
Peperoni	44,4	589	26.151,60	23.536,44
Zucchine	29,6	623	18.440,80	16.596,72

»

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 111

11A11957



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011.

Reintegro di un commissario straordinario delle società S.p.a. Maflow, Maflow Polka SPZOO e Man Servizi S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visti i decreti in data 30 luglio 2009, con i quali il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow S.p.A. con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), e della Maflow Polska SPZOO con sede in Tichy (Polonia);

Visto il decreto in data 2/4 dicembre 2009, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Man Servizi s.r.l. in liquidazione con sede in Torino;

Visti i decreti in data 13 agosto 2009, 8 ottobre 2009, 18 dicembre 2009 con i quali nelle procedure di amministrazione straordinaria Maflow S.p.A., Maflow Polska SPZOO, e Man Servizi s.r.l. in liquidazione, è stato nominato l'organo Commissariale nelle persone dei signori avv. Stefano Coen, avv. Francesco Pensato, prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Considerato che con lettera del 28 febbraio 2011, l'avv. Francesco Pensato ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Commissario straordinario delle procedure Maflow S.p.A., Maflow Polska SPZOO; Man Servizi srl in liquidazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla reintegra del collegio commissariale delle procedure sopra citate;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nell'organo commissariale collegiale delle procedure di amministrazione straordinaria della Maflow S.p.A., della Maflow Polska SPZOO e della Man Servizi s.r.l. in liquidazione, in sostituzione dell'avv. Francesco Pensato dimissionario, è nominato l'avv. Daniele Benedini nato a Mantova il 21 febbraio 1948.

Il presente decreto è comunicato:

ai Tribunali di Milano e di Torino;

alle Camere di commercio di Milano e di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alle Regioni Piemonte e Lombardia;

al Comune di Trezzano sul Naviglio;

al Comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

11A11789



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 22 agosto 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni – C.I.G., settore edilizia, della provincia di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE DI UDINE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 5039 del 3 settembre 2008, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la Commissione in oggetto;

Vista la nota della CISL – Udine e Alto Friuli, pervenuta in data 16 agosto 2011, prot. n. 99043/2011, con la quale si richiede la sostituzione del signor Tamer Alessandro - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, in qualità di componente supplente in seno alla Commissione per la C.I.G. – Settore edilizia della provincia di Udine, con il signor Musliju Admir, nato in Macedonia (EE) l'8 agosto 1986;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione del signor Tamer Alessandro - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, in qualità di componente supplente in seno alla Commissione per la C.I.G., Settore Edilizia, della Provincia di Udine, con il signor Musliju Admir, nato in Macedonia (EE) l'8 agosto 1986;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 22 agosto 2011

Il dirigente: Fratte

11A11790



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rastenda»

Con la determinazione n. aRM - 77/2011-1436 del 18 agosto 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RASTENDA

Confezione: A.I.C. n. 036333021

Descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse

Medicinale: RASTENDA

Confezione: A.I.C. n. 036333033

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse

Medicinale: RASTENDA

Confezione: A.I.C. n. 036333045

Descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse

11A11791

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imipem»

Con la determinazione n. aRM - 78/2011-1117 del 18 agosto 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IMIPEM

Confezione: A.I.C. n. 026462061

Descrizione: «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml

11A11792

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Tranexamico Doc Generici».

Con la determinazione n. aRM - 79/2011-898 del 18 agosto 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO DOC GENERICI

Confezione: A.I.C. n. 036835027

Descrizione: «500 mg/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o intramuscolare, per uso orale o locale» 6 fiale

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO DOC GENERICI

Confezione: A.I.C. n. 036835015

Descrizione: «500 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale da 5 ml

11A11793

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allerzil»

Con la determinazione n. aRM - 80/2011-794 del 18 agosto 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bruno Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ALLERZIL

Confezione: A.I.C. n. 027802014

Descrizione: «60 mg compresse» blister 30 compresse

11A11794

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Curametril 2,5 g Pasta endouterina per bovine.

Decreto n. 83 del 28 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario CURAMETRIL 2,5 g Pasta endouterina per bovine.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Acme Drugs S.r.l. sito in via Portella della Ginestra, 9 – Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Astuccio contenente 10 siringhe da 10 g di pasta endouterina – A.I.C. n. 104377015

Composizione: 10 g di pasta (una siringa) contengono:

Principio attivo: Formosulfatiazolo 2,5 g.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovina.

Indicazioni terapeutiche: Terapia delle endometriti della bovina causate da batteri sensibili al formosulfatiazolo quali Pasteurella haemolitica, Escherichia coli, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: zero giorni.

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla Ditta interessata.

11A11783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Tiamvet 200 soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 153 del 28 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMVET 200 soluzione iniettabile.

Confezione: flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104129010

Titolare A.I.C: Ceva Vetem S.p.A – via Colleoni 15, 20041 – Agrate Brianza (Milano) C.F. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo IA – B.II.b.2.b: aggiunta di un sito responsabile della liberazione dei lotti: con controllo dei lotti/prove.

È autorizzata l'aggiunta del sito produttivo Ceva Vetem S.p.A Animale Z.I La Ballastiere 33501 Libourne (Francia) dove sarà effettuato il rilascio e controllo dei lotti del prodotto finito:

preparazione in bulk, ripartizione e confezionamento primario;

confezionamento secondario;



rilascio e controllo dei lotti del prodotto finito;

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis Lactovac C».

Provvedimento n. 154 del 2 agosto 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0204/II/002/G.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «BOVILIS LACTOVAC C».

Confezioni:

1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103708018;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103708020.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina Cod. Fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Sostituzione sito responsabile del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza la sostituzione del sito responsabile del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: Intervet B.V. Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer (Olanda);

a: Pfizer Animal Health 1 rue Laid Burniat 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A11785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac Mycoflex».

Provvedimento n. 158 del 5 agosto 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0203/001/IB/006.

Specialità medicinale per uso veterinario, ad azione immunologica INGELVAC MYCOFLEX.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 104153.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim – Vetmedica GmbH con sede in Binger Str.173, D-55216 Ingelheim/Rhein – Germania.

Oggetto: Variazione tipo IB n.C.II.6: modifiche apportate all'etichettatura e al foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, l'inserimento del testo: «US Vet. Lic. No. 124» su etichette:

al punto 17 del confezionamento primario e secondario, flacone da 100 ml - A.I.C. 104153034 /073 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104153046 /085;

al punto 6 delle etichette di piccole dimensioni flaconi da 10 ml - A.I.C. 104153010 /059 – flacone da 50 ml. A.I.C. 104153022 /061;

e sul foglietto illustrativo al punto 15.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A11786

Modifica del regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Lidocaina 2%»

Estratto provvedimento n. 147 del 20 luglio 2011

Con provvedimento n. 147 del 20 luglio 2011, la specialità medicinale per uso veterinario LIDOCAINA 2% nella confezione flacone da 100 ml – AIC n. 100319019, titolare AIC Pfizer Italia srl, già autorizzata con «Ricetta medico veterinaria ripetibile», è ora autorizzata con «Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del medicinale suddetto devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

I lotti dei medicinali già presenti nel circuito distributivo possono essere commercializzati fino a data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11787

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Pirsue»

Provvedimento n. 131 del 27 giugno 2011

Oggetto: Specialità medicinale ad uso veterinario PIRSUE - Attribuzione e/o conferma nuovi numeri di N.I.N. - Nuovo titolare AIC.

Titolare A.I.C. : Pfizer Limited UK.

Rappresentante in Italia : Pfizer Italia srl.

Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario PIRSUE vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri identificativi nazionali per la commercializzazione dello stesso sul territorio italiano, a fianco di ciascuno indicati:

confezione	NIN	n. Procedura
5 mg/ml soluzione intramammaria - 8 siringhe	103289017	EU/2/00/027/001
5 mg/ml soluzione intramammaria - 24 siringhe	103289029	EU/2/00/027/002
5 mg/ml soluzione intramammaria - 120 siringhe	103289031	EU/2/00/027/003

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

La nuova società titolare dell'A.I.C. Pfizer Limited UK è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri N.I.N. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

11A11788



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla proposta di modifica della denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" in "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini, secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "GOLFO DEL TIGULLIO" IN "GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO " O "PORTOFINO " E MODIFICA DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata in "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino " è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;

rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante;

Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante;

Vermentino, anche nella tipologia frizzante;

Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello;

Moscato, anche nella tipologia passito;

Scimiscià (Cimixa);

2. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la specificazione della sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti di cui all' allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino " bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" bianco (anche spumante, frizzante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso (anche frizzante e novello) e rosato (anche frizzante): Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscià (Cimixà), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova così delimitata:

la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;

il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;

i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:

A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;

A) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.



Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" non deve essere superiore a 9 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Liguria, con proprio decreto,su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. per i bianchi e di 10% vol. per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.

È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve fresche in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco passito e "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito non deve essere superiore al 50%.

Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino"all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16 g/l;

Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine,caratteristico;

sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 20 g/l;

Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente

Per il tipo Novello - titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00 % vol

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosato:

colore: rosato;

odore: vinoso, di profumo delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 18 g/l;

Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente.

"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Bianchetta genovese:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: Fine, delicato;

sapore: secco, sapido, caratteristico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16 g/l;

Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol. , di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo ;

acidità totale: minimo 5 g/l;

estratto non riduttore minimo 15 g/l;

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Vermentino:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico, delicato, fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol. ;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16 g/l.



Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente

"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Ciliegiolo (anche frizzante e novello):

colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, intenso, persistente;

sapore: sapido, di buon corpo, armonico;

titolo alcolomerico volumico totale: minimo 11,00% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 20 g/l.

Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" spumante:

Spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, intenso;

sapore: da extrabrut a dry, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 16 g/l.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: ampio, intenso, persistente;

sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,50% vol. di cui almeno 12,00% vol. effettivo;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 25 g/l.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15,50% vol. di cui almeno 11,00% vol. effettivo;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 25 g/l.

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Cimixà o Scimiscià:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

odore: fine, delicato, persistente;

sapore: secco, fresco, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol. ;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 17 g/l.

È facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino", con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

ALLEGATO *1*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi".

Art. 1.

Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, nelle tipologie spumante e passito;

rosso;

rosato;

Moscato, anche nella tipologia passito;

2. Per tutto quanto non indicato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito nel disciplinare di produzione della DOC "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino".

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco (anche spumante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso e rosato: Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato (anche passito) Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere prodotte nella zona delimitata dell'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Genova: Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli .



Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione a sud , sud est, sud ovest, est e ovest.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.

2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” non deve essere superiore a 8,5 t.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” anche con indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. per i bianchi e di 11,5% vol. per i rossi e rosati.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito della Regione Liguria.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi”, con l’esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull’uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” bianco passito e Moscato passito non deve essere superiore al 50%.

Nella vinificazione delle uve, destinate all’ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 300 g/l.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” Costa dei Fieschi , con l’ esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell’arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” bianco

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: delicato, persistente;

sapore:secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16 g/l;

“Golfo del Tigullio-Portofino ” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo :11,50% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 23 g/l;

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” rosato

colore: da rosa tenue a a rosa cerasuolo;

odore: fine e fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 18 g/l;

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” spumante

Spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, intenso;

sapore: da extra brut a dry, fresco, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 16 g/l.

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” passito

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: ampio, intenso, persistente, etereo.

sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore: minimo 25 g/l.

“Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l’invecchiamento;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol. , di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo ;

acidità totale: minimo 5 g/l;

estratto non riduttore minimo 15 g/l;



"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato passito

colore: giallo dorato oro più o meno intenso;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, caldo,caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;

acidità totale: minimo 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 25 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" con la menzione passito devono essere immessi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.

2. È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,vigneto di produzione non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" , con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 5 litri ad esclusione della tipologia spumante.

11A11316

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Pisa"

Il Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Società Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Terre di Pisa»;

Visto il parere favorevole della Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»

Art. 1.

Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" è riservata ai vini "Terre di Pisa" rosso e "Terre di Pisa" Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 95%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, per ciascun vitigno, minimo del 20% ad un massimo del 70%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.



Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e nelle pianure con giacitura ed orientamento adatti ritenuti idonei per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa". Sono da escludere tutte le zone comprese nei fondovalle e basse pianure umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

5. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.500 ceppi ad ettaro.

6. La produzione massima di uva ammessa per vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", proveniente da tali vigneti non deve essere superiore a tonnellate 8,5 per ettaro, in ogni caso la resa per ceppo non può superare mediamente 2 Kg di uva.

7. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata ai sopraccitati limiti.

8. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origina controllata.

9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Pisa.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno 16 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno o altro materiale e 4 mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre di Pisa" rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 24 gr/l.

"Terre di Pisa" Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 gr/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località, come da Allegato A al presente disciplinare.

4. È consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro della capacità inferiore a 5 litri e debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Non è consentito l'uso del fiasco toscano.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre di Pisa" sono ammessi soltanto recipienti di capacità di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00.

2. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona.

ALLEGATO *A*

Terricciola:

Morrona
Soiana
Soianella
La Chientina
La Sterza
La Rosa
Selvatelle
Casanova
Aia Bianca di sopra
Aia Bianca di sotto



Badia di Morrona
Le Case
Stibbiolo
Villa Pieve a Pitti
Podernovo
Il Rondone
Gli Scopeti
I Sodi del Paretaio
Antica
I Poggi
Peraia
Le Colonne
Il Felciaio
Cerroni
Crocina
La Querciola
Caligiano
La Solatia
Il Nocino
La Cava
Castelvecchio
Colombiera
Porzano
Poggio Auzzo
Poggiarelli
Poggiarellini
Fibbiano

Fauglia:

Valtriano,
Luciana,
Acciaiolo
San Regolo
I Poggetti
Poggio pallone
Vallicelle
Pugnano
Poggio alla Farnia
La Tavola
Pontita
Casabianca
Ferrucci
Fondo La Grotta
Il Palazzaccio
Villa Petri

Crespina:

Cenaia
Cenaia Vecchia
Tripalle
Ceppaiano,
Botteghino
La Tana
Lavoria
Le Lame
La Leccia
Migliano
Poggio al Tesoro
Siberia
Villa il Poggio
Volpaia
Volpaina
Lustignano
I Gioielli
La Guardia
Bocca Mariana
Poggio al Casone
La Cinquantina

Lari:

Boschi di Lari
Casciana Alta
Cevoli
Visconti
La Capannina
Lavaiano
Le Casine
Perignano
Quattro Strade
San Ruffino
Spinelli
Usigliano
Capannile
Colle
Croce
Gramugnana
Orceto
Querceto
Aiale
I Princi
Le capanne
La Turchia
Le cave
San Frediano
Le Selve
Ripoli

Chianni:

Rivalto
Garetto
I Gulfi
L'Aiola
La Fornace
La Pescaia
La Pieve
Podere Vitalba
Sassi Bianchi
Villa Rosavita
La Cascina
Pieve di Rivalto
Rivalto

Capannoli:

San Pietro Belvedere
Capavoli
Santissima annunziata
Strada
Solaia
Pian di Roglio
I mochi
Palazzetto

Palaia:

Alica
Agliati
Colleoli
Forcoli
Gello
Montanelli
Montechiari



Montefoscoli
Partino
San Gervasio
Villa Saletta
Baccanella
Chiecinella
Collelungo
La Palazzina
Montacchita
San Jacopo
Sant'Andrea
Toiano
Usigliano
Chiesina Vallicella

Peccioli:
Cedri,
Fabbrica,
Ghizzano,
Libbiano,
Legoli,
Montecchio,
Montelopio
La Bianca

Casciana Terme:
Ceppato
Collemontanino
Parlascio
Sant'Ermo
Acquaviva
Poggio ai Pini
Poggio di San Giorgio
Il Disperato
La Selvicciola
I Sodi
Le Rigole
Il Loghino
La Piaggia
Botriolo
Podere Le Querce
La Moraiola
Le cave

Ponsacco:
Camugliano
Le Melorie
Val di Cava
I Poggini
Giardino

Pontedera:
Il Romito
La Rotta
Montecastello
Treggiaia
Chiesa di Gello
Gello di Lavaiano
Granchi
La Borra
La Cava
La Pineta
La Porzia
Le Cantine
Le Vallicelle
Magazzini
Pardossi
Santa Lucia
Tiro a segno
I Fabbri
Zona Industriale Gello

Montopoli in Val d'Arno:
San Romano,
Capanne,
Marti
Angelica
Castel del Bosco
Fontanelle
Gasparrino
Masoria
Mazzana
Musciano
San Lorenzo
Sant'Andrea alle Fornaci
Varramista

Lajatico:
Orciatico;
La Sterza,
Villaggio San Giovanni
Solatio di Crocignano
Pian Lungo
Pian del Fosce
Vepre
Pian dell'Olmo
Querciaviglia
Poggioncino
Selva Pianina
Piano delle Vigne

San Miniato:
San MiniatoBasso,
Ponte a Egola,
Stibbio,
Molino d'Egola,
Cigoli,
La Catena,
La Scala,
Isola,
Roffia,
Ponte a Elsa,
Corazzano,
Balconevisi,
Cusignano,
La Serra,
Moriolo
Coniano
San Quintino
Alberaccio
Borghigiana
Bottega Genovini
Genovini
Bucciano
Calenzano Primo
Calenzano Secondo
Calpetardo
Campriano
Canneto
Case Altini
Case nuove di Roffia



Casotti di Moriolo
Chiesina Vallicella
Fondo scesa Balconevisi
Fornacino
Gargozzi
Giovanastra
Guerrazzi
La Dogaia
Le Case
Le Colonne
Le Tombe
Leccio
Mezzopiano Primo
Mezzopiano secondo
Molino Vecchio
Montenaso
Montorzo
Ontraino
Palagetto
Palagio
Palazzo Torto
Parrino
Piano di Moriolo
Poggio
Poggio a isola
San Donato
Sant'Angelo
Sorrezzana
Casa Strada
San Miniato Stazione
San Romano

Orciano Pisano:

Convento
Pieve Vecchia

Lorenzana:

Laura,
Tremoleto
Colle Alberti
I Greppioli
La Casa
Le Colombaie
Podere del Pozzo
Selvapiana
Vicchio
Roncione

Santa Luce:

Pastina,
Pomaia
Pieve di Santa Luce
Case Colombaie
Il Poggio
Stazione S. Luce

11A11317

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Società Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima»

Art. 1.

Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Monteregio di Massa Marittima" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Monteregio di Massa Marittima" Rosso.

"Monteregio di Massa Marittima" Rosso riserva.

"Monteregio di Massa Marittima" Rosato.

"Monteregio di Massa Marittima" Novello.

"Monteregio di Massa Marittima" Bianco.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese rosato.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese novello.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese riserva.

"Monteregio di Massa Marittima" Syrah.

"Monteregio di Massa Marittima" Vermentino.

"Monteregio di Massa Marittima" Viognier.

"Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima".

"Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Riserva o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" riserva.

"Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Occhio di Pernice o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice.

"Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Occhio di Pernice Riserva o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice Riserva.



Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

“Monteregio di Massa Marittima” Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Novello: Sangiovese, minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

“Monteregio di Massa Marittima” Bianco: Trebbiano toscano e Vermentino, da sole e congiuntamente, minimo il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

“Monteregio di Massa Marittima” Sangiovese, Sangiovese riserva, Sangiovese rosato e Sangiovese novello: Sangiovese, minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

«Monteregio di Massa Marittima» Syrah: Syrah, minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

“Monteregio di Massa Marittima” Vermentino: Vermentino, minimo il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

“Monteregio di Massa Marittima” Viognier: Viognier, minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

“Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo, Vin Santo Riserva: Trebbiano toscano e Vermentino, da sole e congiuntamente, minimo il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

“Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice Riserva: Sangiovese, minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

2. I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei Comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei Comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Roccastrada in prossimità del bivio di Meleta;

prosegue in direzione sud-est per tutta la strada provinciale n. 8 passando per gli abitati di Roccatederighi e Sassofortino, attraversa la statale n. 73, segue il fondo dei Prati e Seguentina, continua per il torrente Gretano, fino a incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località Aratrice;

prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest fino alla statale n. 73 in località Falsacqua, continua verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia in prossimità di Sticciano Stazione;

piega quindi a ovest per Lattaia, fino alla strada provinciale del Madonnino, ritorna a sud fino alla chiesa degli Olmini, piega nuovamente a ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il Podere ex Ente Maremma Santo Stefano, raggiungendo per la via di Pian del Bichi, il Podere Ginepraie in prossimità del ponte sul torrente Asina, dal quale piega verso ovest seguendo il percorso del Torente Asina fino alla sua confluenza nel Torrente Bruna, lungo il corso del quale raggiunge a poche centinaia di metri a sud la strada provinciale 152 Aurelia Vecchia, la segue verso ovest fino ad arrivare alla località Lupo; prosegue per la strada provinciale Castiglionese, entra sulla destra nella strada della Morina fino a raggiungere l’incrocio con la strada che termina all’Ampio, prosegue quindi verso Castiglione della Pescaia fino a incontrare il fosso La Valle, lo segue costeggiando il bosco fino a raggiungere Val di Loro, da qui prende la strada Val di Sona, per arrivare a Castellaccio Prile e prosegue per la vecchia strada fino a Tirli, continua per la Strada di Sant’Anna fino al fosso Rigo in prossimità del podere Follonica, entra nel comune di Gavorrano seguendo la strada provinciale per il vallone del Terigi, raggiunge l’abitato di Caldana e prosegue per la strada provinciale n. 82, fino a Gavorrano, attraversando il centro abitato di Ravi; da Gavorrano, località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino e Biagioni, continua attraversando il fosso Anguillara e il podere Cianello e raggiunge Scarlino a quota 139; da Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali, raggiunge il limite comunale sud seguendo la strada vicinale di Monte Muro, la valle dell’Uccelliera, il fosso di Val Molina e quello Madonella, continua fino al fosso dei Laschi lungo il limite comunale, raggiunge la strada provinciale del Casone, seguendo lo stesso fosso Laschi, la strada statale n. 322 e la provinciale del Puntone, continua per la strada del Casone, piega a est lungo il canale Allacciante, raggiunge la strada statale n. 1 Aurelia in prossimità di Scarlino Stazione; prosegue lungo l’Aurelia fino al bivio dei Rondelli, piega per la strada statale n. 349 verso Massa Marittima, si immette nella strada poderale in località San Giuseppe verso il podere Cerrete, raggiunge il confine comunale di Massa Marittima, seguendo la strada poderale al limite del bosco in località Tesorino; prosegue quindi per il confine comunale di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo per ricongiungersi al punto di partenza in prossimità del bivio di Meleta.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” di cui all’articolo 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. Per i vigneti impiantati e reimpiantati dopo il 15 ottobre 1994 la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare tonnellate 10 per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso, Rosato, Novello, Sangiovese e Syrah, anche nelle tipologie rosato e novello, e nel “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo Occhio di Pernice e tonnellate 11 per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di



Massa Marittima” Bianco, Vermentino e Viognier, e nel “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo.

Per le tipologie Vin Santo la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al comma precedente.

6. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

7. L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

8. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

9. La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all’articolo 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

del 10% vol. per i vini “Monteregio di Massa Marittima” Bianco, “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo, Vin Santo riserva, “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice riserva;

del 10,5% vol. per il vino “Monteregio di Massa Marittima” Rosato;

dell’11% vol. per i vini “Monteregio di Massa Marittima” Rosso, Rosso riserva, Novello, Sangiovese, Sangiovese rosato, Sangiovese novello, Syrah, Vermentino e Viognier.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all’articolo 2 devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Grosseto.

2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per la tipologia “Vin Santo”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

4. Nella vinificazione delle uve per il vino a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosato, l’eventuale contatto del mosto con le parti solide deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all’articolo 6.

5. La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Rosso, Rosso riserva, Novello, Sangiovese, Sangiovese Novello, Sangiovese riserva, Syrah:

resa uva/vino 70%;

produzione massima vino 70 ettolitri/ettaro.

Bianco:

resa uva/vino 70%;

produzione massima vino 77 ettolitri/ettaro.

Rosato e Sangiovese rosato:

resa uva/vino 65%;

produzione massima vino 65 ettolitri/ettaro.

Vermentino e Viognier:

resa uva/vino 65%;

produzione massima vino 71,50 ettolitri/ettaro.

Vin Santo (anche nella tipologia riserva):

resa uva/vino 35% dell’uva fresca;

produzione massima vino 38,5 ettolitri/ettaro.

Vin Santo Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva):

resa uva/vino 35% dell’uva fresca;

produzione massima vino 35 ettolitri/ettaro.

6. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75%, il 70% per le tipologie Rosato, Vermentino e Viognier e 38% per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice (anche nelle tipologie riserva), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

7. I vini a Denominazione di Origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso e “Monteregio di Massa Marittima” Sangiovese, immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% vol., dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.

8. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

9. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso e “Monteregio di Massa Marittima” Sangiovese, imbottigliati entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, possono essere designati in etichetta con il termine novello purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo e “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo Occhio di Pernice, (anche nelle tipologie riserva) prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e l’appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%.

La conservazione e l’invecchiamento delle tipologie “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri.

L’immissione al consumo del “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L’immissione al consumo del “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L’immissione al consumo del “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo d’invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

“Monteregio di Massa Marittima” Rosso:

colore: rosso rubino di buona intensità;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

“Monteregio di Massa Marittima” Rosso riserva:

colore: rubino di buona intensità tendente al granato;



odore: vinoso, profumo intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico, pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

"Monteregio di Massa Marittima" Rosato:
colore: rosa di buona intensità;
odore: vinoso, profumo intenso, fruttato;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: intenso, delicato;
sapore: asciutto, di media corposità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese:
colore: rosso rubino di buona intensità;
odore: vinoso, fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, caldo ed elegante, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese riserva:
colore: rubino di buona intensità tendente al granato;
odore: ampio vinoso, fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, caldo ed elegante, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese rosato:
colore: rosa di buona intensità;
odore: vinoso, con profumo intenso e fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Syrah:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: caratteristico, elegante;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Vermentino:
colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

"Monteregio di Massa Marittima" Viognier:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, caratteristico, con nette sensazioni di fruttato, fresco;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Monteregio di Massa Marittima" Novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,0 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

"Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" riserva:
colore: dal paglierino al dorato, fino all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui: per il tipo secco, almeno il 12% svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l
acidità volatile massima: 25 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva):
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui 14% vol. svolto;
acidità volatile massima: 25 milliequivalenti per litro;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

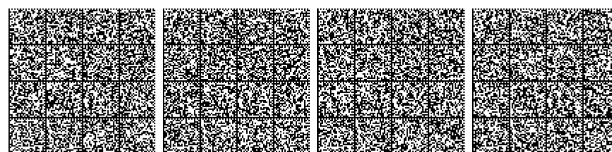
1. Ai vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento, ai comuni e alle frazioni riportati nell' Allegato 1 e alle fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. È consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.

5. Sulle bottiglie contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.



Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri.

2. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri, ad esclusione della tipologia Novello.

3. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

Tuttavia, per le tipologie “riserva”, e per quelle recanti la menzione “vigna” sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

Il «Vin Santo Monteregio di Massa Marittima» e il «Vin Santo Monteregio di Massa Marittima» Occhio di Pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *1*

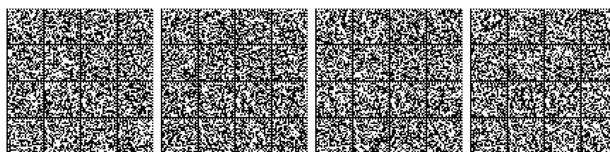
Elenco dei Comuni:
- Castiglione della Pescaia
- Follonica
- Gavorrano
- Monterotondo Marittimo
- Roccastrada
- Scarlino

Elenco delle Frazioni:
- nel comune di Castiglione della Pescaia:
  - Vetulonia
  - Ampio
  - Buriano
- nel comune di Gavorrano:
  - Giuncarico
  - Caldana
  - Ravi
  - Castellaccia
- nel comune di Roccastrada:
  - Montemassi
  - Ribolla
  - Roccatederighi
  - Meleta
  - Sticciano
  - Pian del Bichi
- nel comune di Massa Marittima:
  - Tatti
  - Valpiana
  - Perolla
  - Ghirlanda
  - Montebamboli
  - Cura Nuova
- nel comune di Monterotondo Marittimo:
  - Frassine.

11A11318

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-209) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00



45-410100110908

